SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 176

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1998.

Determinazione delle modalità tecniche di versamento alla tesoreria dello Stato delle somme riscosse dai concessionari, direttamente o mediante delega da una banca convenzionata, e di invio dei relativi dati alla struttura di gestione, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.

98A9148

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 5 agosto 1998, n. **363.**

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITÀ E PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che le particolari esigenze connesse al servizio espletato negli atenei debbono essere considerate ai fini di garantire una più efficace e specifica tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle università e negli istituti di istruzione universitaria, anche in relazione alle particolari caratteristiche degli atenei stessi;

Considerato che dette particolari esigenze possono essere individuate:

a) nella garanzia della libertà di ricerca e di didattica, sancita dall'articolo 33 della Costituzione, ribadita anche dall'articolo 6 della legge del 9 maggio 1989, n. 168;

b) nella peculiarità delle università in quanto realtà nelle quali si svolgono attività di ricerca, di didattica, di assistenza e di servizio, per natura ed organizzazione diverse da altre attività di produzione di beni o di servizi;

c) nella necessità di garantire, con unifornità di procedura, l'applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro nell'ambito delle università e degli istituti di istruzione universitaria, nel rispetto delle loro specificità;

d) nella necessità di regolare le attività svolte nell'ambito delle università dal personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, dagli studenti e dai soggetti esterni alle università che operano per conto e nell'ambito delle stesse;

Considerato, altresì, che le particolari esigenze delle istituzioni universitarie possono essere ulteriormente precisate come segue:

a) l'università è costituita da un'aggregazione di strutture eterogenee — che risultano essere autonome con riferimento ad alcuni settori di attività, ma interdipendenti con riferimento ad altri — presso le quali svolgono la loro attività personale docente, ricercatore e personale tecnico ed amministrativo, ognuno sulla base delle specifiche attribuzioni e competenze;

b) l'attività di ricerca e quella sperimentale, proiettandosi verso nuove tecnologie, spesso comportano la progettazione e l'utilizzo di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici ovvero di agenti chimici, fisici e biologici, anche all'uopo prodotti in via innovativa, con conseguente possibilità di rischi nuovi o non compiutamente conosciuti, per i quali è comunque necessaria un'apposita valutazione, nei limiti delle attuali conoscenze;

c) il personale, sia organicamente strutturato che non, spesso agisce anche in autonomia, sia organizzativo-gestionale che di risorse, tanto presso la propria struttura, quanto presso altre strutture;

d) l'attività del personale universitario si svolge secondo tempi, modalità ed organizzazione tali da rendere necessario individuare indici statistico-infortunistici diversi da quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda gli studenti ed il personale docente e ricercatore;

e) le istituzioni universitarie talora utilizzano un patrimonio edilizio ed immobiliare di particolare pregio culturale sottoposto a vincoli di tutela, e che è caratterizzato da una molteplicità di origini e di destinazioni;

f) le istituzioni universitarie svolgono nelle proprie strutture attività didattiche, culturali e scientifiche, aperte anche a persone esterne alle università, non riconducibili fra le attività scolastiche o di pubblico spettacolo;

g) le strutture universitarie (quali laboratori, aule, centri di servizi, biblioteche, uffici, stabulari, officine, reparti sanitari) presentano molteplici tipologie di rischio fortemente differenziate tanto per qualità che per intensità;

h) le frequenti collaborazioni tra università ed enti di ricerca, di servizio, assistenziali e produttivi, pubblici e privati, nello svolgimento delle quali il personale delle università e quello degli enti coinvolti concorre direttamente al raggiungimento dei fini comuni, le quali impongono la previa definizione dei ruoli onde evitare sovrapposizioni di funzioni;

i) alcune università sono articolate in più sedi o poli;

l) l'articolazione organizzativa delle attività universitarie è definita dai singoli statuti e, pertanto, assume peculiari connotazioni di specificità per ciascuna sede;

m) la difficoltà di poter individuare un unico datore di lavoro, in ragione della molteplicità delle attività istituzionalmente svolte, relative alla didattica, alla ricerca, all'assistenza, ai servizi ed all'amministrazione, della riconosciuta autonomia delle singole strutture e dei ricercatori, nonché della molteplicità delle «unità produttive» di riferimento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Ritenuto opportuno non aderire alla osservazione del Consiglio di Stato di espungere dal preambolo l'articolata elencazione delle particolari esigenze delle attività universitarie, contrassegnate dalle lettere da *a)* ad *m),* in quanto tali riferimenti hanno la finalità di evidenziare la peculiarità delle istituzioni universitarie e rendere più comprensibile il dispositivo del provvedimento;

Ritenuto, altresì, di non accogliere l'invito del Consiglio di Stato ad eliminare l'articolo 1, essendo il medesimo finalizzato a ricomprendere nell'area di applicazione del regolamento tutte le particolari attività delle istituzioni universitarie che ne costituiscono il fondamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 935/III.6/98 del 4 maggio 1998);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione e particolari esigenze

1. Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e sue modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne.

Art. 2.

Soggetti e categorie di riferimento

1. Il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il rettore.

2. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, gli istituti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.

3. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede — quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime —. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Art. 3.

Obblighi ed attribuzioni del rettore

1. Al rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, e quale presidente del consiglio di amministrazione dell'ateneo, compete:

a) assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;

b) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 4.

Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell'articolo 2, provvede:

a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'articolo 10. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;

b) alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;

c) alla elaborazione del documento di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo articolo 5;

d) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

e) allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere *a), b), c)* e *d)*, attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.

Art. 5.

Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.

2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

3. In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;

b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui al comma 2, articolo 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sulla base della valutazione dei rischi;

c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;

d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;

e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 6.

Formazione ed informazione

1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.

2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

Art. 7.

Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

1. Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.

2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto.

Art. 8.

Prevenzione incendi

1. In attesa dell'emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga, le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere formulate nel rispetto dei principi di base e delle misure tecniche fondamentali previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Art. 9.

Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:

a) garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;

b) provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.

3. Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.

Art. 10.

Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 1998

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro della sanità
BINDI

p. *Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*
BETTINELLI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1998
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 162

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, riguarda: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), così recita:

«2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica».

— I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— L'art. 33 della Costituzione prevede che: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

L'art. 6 della sopra citata legge 9 maggio 1989, n. 168, è il seguente:

«Art. 6. — 1. Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con circolare.

3. Le università svolgono attività didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.

4. Le università sono sedi primarie della ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato giuridico, nonché le strutture di ricerca:

a) accedono ai fondi destinati alla ricerca universitaria, ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.

5. Le università, in osservanza delle norme di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.

6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.

7. L'autonomia finanziaria e contabile delle università si esercita ai sensi dell'art. 7.

8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del personale non docente.

9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

10. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

11. Gli statuti delle università sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, i regolamenti nel Bollettino ufficiale del Ministero».

Nota all'art. 1:

— Per il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente:

«5. I policlinici universitari sono aziende dell'università dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Lo statuto dell'università determina, su proposta della facoltà di medicina, le modalità organizzative e quelle gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai principi del presente decreto fissati per l'azienda ospedaliera. La gestione dei policlinici universitari è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate».

Nota all'art. 3:

— L'art. 3 del sopra citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, così recita:

«Art. 3. — 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici o biologici, sui luoghi di lavoro;

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;

n) misure igieniche;

o) misure di protezione collettiva ed individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori».

Nota all'art. 4:

— Il testo del comma 2 dell'art. 4 del sopra citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è il seguente:

«2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera *a)*;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legisaltivo n. 626/1994 si veda la nota all'art. 4.

Nota all'art. 7:

— L'art. 18 del sopra citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recita:

«Art. 18 *(Rappresentante per la sicurezza).* — 1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.

2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a duecento dipendenti;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da duecentouno a mille dipendenti;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 6. — 1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'art. 1, comma 4, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.

2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale, sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente. L'ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformità applicativa nei procedimenti di deroga».

— L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi), recita:

«Art. 3 *(Princìpi di base e misure tecniche fondamentali).* — Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente decreto del Presidente della Repubblica si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell'interno di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate.

Le predette norme, fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare:

1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre la probabilità dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire alle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo d'emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazione e simili;

3) apprestamento e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attività comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma *c)*, della legge 13 maggio 1961, n. 469».

Nota all'art. 10:

— Per il titolo del decreto legislativo n. 626/1994 v. nelle note alle premesse.

98G0414

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 ottobre 1998.

Revoca del decreto ministeriale 28 ottobre 1997 recante la sospensione della commercializzazione del lotto n. 97A06A096 della specialità medicinale «Hemofil M» della ditta Baxter S.p.a. fino al 31 dicembre 1998.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto ministeriale n. 805/S.M.80/2280 datato 28 ottobre 1997 con il quale questa Amministrazione ha sospeso, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal-

l'art. 1, lettera *h)*, secondo comma, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, la commercializzazione del lotto n. 97A06A096 della specialità medicinale «Hemofil M» - A.I.C. n. 027128014 della ditta Baxter S.p.a. fino al 31 dicembre 1998, in attesa delle valutazioni della Food and Drug Administration in merito al lotto in questione;

Vista la documentazione relativa allo studio di convalida presentato dalla ditta Baxter;

Visto il parere espresso dalla Food and Drug Administration il 2 marzo 1998;

Visto il parere favorevole espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 8 ottobre 1998 in merito allo studio di convalida presentato dalla ditta Baxter;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio del lotto n. 97A06A096 della specialità medicinale «Hemofil M» della ditta Baxter S.p.a.;

Decreta:

È revocato, con decorrenza immediata, il decreto ministeriale n. 805/S.M.80/2280 datato 28 ottobre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato in via amministrativa alla ditta Baxter S.p.a.

Roma, 16 ottobre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A9136

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 ottobre 1998.

Determinazione delle modalità tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il capo III del predetto decreto legislativo, che prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, di versamenti unitari, con eventuale compensazione delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi di cui all'art. 17;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 3, nella parte in cui prevede l'emanazione di decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, per individuare la struttura di gestione cui è affidato il compito di ripartire tra gli enti destinatari dei versamenti unitari le somme a ciascuno di essi spettanti e per determinare le modalità di attribuzione di tali somme;

Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, emanato ai sensi del citato art. 22, comma 3, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visti, in particolare, gli articoli 3, commi 1 e 2, e 3, commi 2, 3 e 6, che rinviano ad un decreto dirigenziale, da adottare dalle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, per determinare le modalità tecniche di attuazione dello stesso decreto n. 183 del 22 maggio 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme relative ai versamenti unitari previsti nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono ripartite fra gli enti destinatari in conformità alle modalità tecniche indicate negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1998

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
ROMANO

p. *Il ragioniere generale dello Stato*
GERMANI

Il direttore generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
DADDI

ALLEGATO 1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI RELATIVI AI BONIFICI REGOLATI DALLA BANCA D'ITALIA IN CONTABILITA' SPECIALE

I dati dei bonifici regolati dalla banca d'Italia, relativi ai versamenti in contabilità speciale effettuati da banche e concessionari, sono trasmessi telematicamente.

La banca d'Italia, al termine dell'attività di regolamento, effettua una trasmissione contenente i dati integrali dei bonifici regolati nella giornata. In ogni trasmissione, delimitata da un record di testa ed un record di coda, sono inseriti i dati dei bonifici regolati.

Ciascuna trasmissione è composta dai seguenti tipi records lunghi 1786 caratteri, collegati fra loro dello stessa "data regolamento":

1) Record di inizio trasmissione (tipo record '00');

2) Record bonifico (tipo record '01' per bonifico banche, tipo record '02' per bonifico concessionari);

3) Record di fine trasmissione (tipo record '99');

Di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ciascun record della trasmissione; per ciascun campo, in parentesi vengono fornite nell'ordine:

Posizione, lunghezza, tipo di rappresentazione del dato.

1) <u>Record di inizio trasmissione</u> :

a) lunghezza record (1 - 4, 4, N.) : assume valore fisso '1786';

b) tipo record (5 - 6, 2, N.) : assume valore fisso '00';

c) mittente (7 - 11, 5 , N.): codice centro mittente nella trasmissione da banca d'Italia alla struttura di gestione assume valore '01000';

d) ricevente(12 - 16, 5 , N.) : codice centro ricevente nella trasmissione da banca d'Italia alla struttura di gestione assume il valore '12936';

e) ordinante (17 - 21, 5 , N.): codice centro ordinante nella trasmissione da banca d'Italia alla struttura di gestione assume valore '01000';

f) codice divisa operazione (22 - 24, 3, A.N.): (IDC = '037') codice valuta degli importi indicati nel flusso, vale 'ITL' per importi espressi in lire, 'EUR'per importi espressi in Euro;

g) identificativo flusso (25 - 44, 20, A.N.): identificativo del file bonifici;è costituito da:

- 4 caratteri alfabetici valorizzati con 'BONI',
- 8 caratteri numerici per la data creazione file nel formato AAAAMMGG,
- 3 caratteri numerici per il progressivo file relativamente alla data di creazione indicata;
- 5 caratteri alfanumerici con contenuto libero;

h) data regolamento (45 - 52, 8, N.): è la data di regolamento dei bonifici contenuti nel file espressa nella forma AAAAMMGG;

i) filler (53 - 1769 , 1717, A.N.);

j) primo campo validazione (1770 - 1774, 5, N.): campo utilizzato per il controllo del record;

k) secondo campo validazione (1775 - 1784, 10, A.N.): campo utilizzato per il controllo del record;

l) filler (1785 - 1786 , 2, A.N.);

2) <u>Record bonifico</u> :

a) lunghezza record (1 - 4, 4, N.) : assume valore fisso '1786';

b) tipo record (5 - 6, 2, N.) : assume valore '01' per bonifico banche, '02' per bonifico concessionari);

c) tipo messaggio (7 - 9, 3, A.N.) :(IDC = '01') assume valore fisso '505';

d) mittente (10 - 21, 12, A.N.): (IDC = '040') soggetto che immette il messaggio nel sistema; e' suddiviso in tre sottocampi:

- codice ABI (10 - 14, 5, N.);
- codice CAB (15 - 19, 5, N.);
- codice ufficio (20 - 21, 2, A.N.);

e) ricevente (22 - 33, 12, A.N.) : (IDC = '050') soggetto che riceve il messaggio dal sistema; e' suddiviso in tre sottocampi:

- codice ABI (22 - 26, 5, N) assume valore ‘01000’;
- codice CAB (27 - 31, 5, N) assume valore ‘03221’;
- codice ufficio (32 - 33, 2, A.N.);

f) banca ordinante (34 - 46, 13, A.N.) : (IDC = '044') la banca da cui ha origine l'operazione di bonifico e' suddiviso in 4 sottocampi:

- cin di controllo (34 - 34, 1 , A.N.)
- codice ABI (35 - 39, 5, N.)
- codice CAB (40 - 44, 5, N.)
- codice ufficio(45 - 46, 2 , A.N.);

g) banca destinataria (47 - 59, 13, A.N.):(IDC = '054') la banca cui è destinata l'operazione di bonifico di bonifico e' suddiviso in 4 sottocampi:

- codifica (47 - 47, 1, A.N.)
- codice ABI (48 - 52 5, N.)
- codice CAB (53 - 57, 5, N.)
- codice ufficio(58 - 59, 2, A.N.);

h) banca originante pagamento (60 - 74, 15, A.N) : (IDC = '107') la banca da cui ha origine l'operazione di pagamento; e' suddiviso in ha 4 sottocampi :

- tipo codifica (60 - 60, 1, A.N.)
- codice banca orig. 1: (61 - 66, 6, A.N.)
- codice banca orig. 2: (67 - 71, 5, A.N.)
- codice banca orig. 3: (72 - 74, 3, A.N.);

i) banca finale (75 - 89, 15, A.N) : (IDC = '108') la banca cui è destinata l'operazione di pagamento; e' suddiviso in ha 4 sottocampi:

- tipo codifica (75 - 75, 1, A.N.)
- codice banca finale 1: (76 - 81, 6, A.N.)
- codice banca finale 2: (82 - 86, 5, A.N.)
- codice banca finale 3: (87 - 89, 3, A.N.);

j) importo/segno (90 - 105, 16, A.N) : (IDC = '034') importo e segno dell'operazione; e' suddiviso in 2 sottocampi:

- importo (90 - 104, 15, N.)
- segno (105 - 105, 1, A.) assume valore 'C';

k) codice divisa operazione (106 - 108, 3, A.N.) :indicatore di moneta;

l) data valuta (109 - 114, 6, N.) : (IDC = '032') data di valuta;

m) data regolamento richiesta (115 - 120, 6, N.) : (IDC = 'D65') data di regolamento richiesta dalla banca mittente espressa nella forma GGMMAA;

n) ora regolamento (121 - 126, 6, N.) : (IDC = '116') ora di regolamento richiesta nel formato HHMMSS;

o) priorita' di regolamento (127 - 127, 1, A.N.) :(IDC = '117') tipo di priorita';

p) data ordine (128 - 133, 6, N.) : (IDC = 'D28') data di conferimento dell'ordine da parte del cliente espressa nella forma GGMMAA;

q) ora ricezione ordine (134 - 139, 6, N.) : (IDC = '121') ora in cui la banca riceve l'ordine di bonifico da parte del cliente nel formato HHMMSS;

r) data valuta destinatario (140 - 145, 6, N.) : (IDC = '033) valuta da applicare al soggetto beneficiario espressa nella forma GGMMAA;

s) data riferimento (146 - 151, 6, N.) : (IDC = '031) data di creazione del messaggio espressa nella forma GGMMAA;

t) tipo operazione (152 - 153, 2, N.) : (IDC = '141') identifica la tipologia dell'operazione;

u) causale (154 - 155, 2, A.N.):(IDC = '030') causale identificativo dell'operazione assume valore '19';

v) c.r.o. (156 - 166, 11, N.) : (IDC = '020') codice di riferimento operazione del mittente;

w) c.r.o. originario (167 - 182, 16, A.N.) : (IDC = '022') codice di riferimento operazione originario del mittente, è suddiviso in 2 sottocampi:
   - c.r.o. originario (167 - 177, 11, N.)
   - filler (178 - 182, 5, A.N.);

x) cifra di controllo (183 - 187, 5, N.) : (IDC = '010') codice di controllo;

y) mac end to end (188 - 197, 10, A.N.) : (IDC = '012') codice di controllo;

z) codice paese (198 - 200, 3, A.N.) : (IDC = '036') codice del paese estero di residenza dell'ordinante;

aa) cliente ordinante - anagrafica (201 - 240, 40, A.N.) :(IDC = '041') nome e cognome ovvero ragione sociale del soggetto ordinante;

bb) cliente ordinante - indirizzo (241 - 280, 40, A.N.) : (IDC = '043') via e numero civico del soggetto ordinante;

cc) cliente ordinante - localita' (281 - 318, 38, A.N.) : (IDC = '042') codice di avviamento postale, città e provincia del soggetto ordinante;

dd) cliente ordinante - codifica (319 - 353, 35, A.N.) : (IDC = '045') codifica del soggetto ordinante l'operazione;per il tipo record '02' i primi tre caratteri numerici contengono il codice ambito del concessionario;

ee) cliente ordinante - dati antiriciclaggio (354 - 363, 10, N.) : (IDC = '109');

ff) cliente destinatario - anagrafica (364 - 403, 40, A.N.) : (IDC = '051') nome e cognome ovvero ragione sociale del soggetto beneficiario;

gg) cliente destinatario - indirizzo (404 - 443, 40, A.N.) : (IDC = '053') via e numero civico del soggetto beneficiario;

hh) cliente destinatario - localita' (444 - 481, 38, A.N.) : (IDC = '052') codice di avviamento postale, città e provincia del soggetto beneficiario;

ii) cliente destinatario - (482 - 537, 56, A.N.):(IDC = '055') codifica del soggetto beneficiario; ha i seguenti sottocampi:

- codice codifica (482 - 482, 1, A.N.)
- codice cliente dest. 1 (483 - 515, 33, A.N.)
- codice cliente dest. 2 (516 - 520, 5, A.N.)
- codice cliente dest. 3 (521 - 525, 5, A.N.)
- codice cliente dest. 4 (526 - 537, 12, A.N.);

jj) coordinate azienda (538 - 559, 22, A.N.) : (IDC = '056') dati identificativi del soggetto beneficiario;

kk) informazioni cliente/cliente (560 - 675, 116, A.N.):(IDC = '062') informazioni in formato libero scambiate tra soggetto ordinante e soggetto beneficiario,è diviso in tre sottocampi:

- inf-1 (560 - 609, 50, A.N.)
- inf-2 (610 - 625, 16, A.N.)
- inf-3 (626 - 675, 50, A.N.);

ll) informazioni banca/banca (676 - 1706, 1031, A.N.): (IDC = '099','99A','99B','99C','99D','99E','99F','99G','99H','99I') informazioni in formato libero scambiate tra banca e cliente che intervengono nella operazione, è composto da 1 campo di 59 caratteri e da 9 campi da 108 caratteri ciascuno;

mm)data richiesta originaria (1707-1712, 6, N.) : (IDC = '362') data di richiesta originaria;

nn) ora richiesta originaria (1713 - 1718, 6, N.) : (IDC = '362') ora di richiesta originaria;

oo) data regolamento (1719 - 1724, 6, N.) : (IDC = '365') data di regolamento del messaggio relativo all'operazione;

pp) data regolamento originaria (1725 - 1730, 6, N.) : (IDC = '066') data di regolamento del messaggio relativo all'operazione originaria;

qq) numero messaggi (1731 - 1733, 3, N.) : (IDC = '101') numero di messaggi necessari a contenere le informazioni codificate secondo gli standard EDI;

rr) tipo messaggio originario (1734 - 1736, 3, N.) : (IDC = '196') tipo messaggio originario;

ss) dati statistici cliente ordinante (1737 - 1739, 3, N.) : (IDC = '660');

tt) dati statistici cliente beneficiario (1740 - 1742, 3, N.) : (IDC = '661');

uu) filler (1743-1769, 27, A.N.);

vv) primo campo validazione (1770 -1774, 5, N.): campo utilizzato per il contollo del record;

ww)secondo campo validazione (1775 -1784, 10, A.N.): campo utilizzato per il controllo del record;

xx) filler (1785 -1786, 2, A.N.).

3) Record di fine trasmissione:

a) lunghezza record (1 - 4, 4, N.) : indica la lunghezza in bytes del record assume valore '1786';

b) tipo record (5 - 6, 2, N.) : assume valore fisso '99';

c) mittente (7 - 11, 5 , N.): codice centro mittente nella trasmissione da banca d'Italia alla struttura di gestione assume valore '01000';

d) ricevente(12 - 16, 5 , N.) : codice centro ricevente nella trasmissione dalla banca d'Italia alla struttura di gestione assume il valore '12936';

e) ordinante (17 - 21, 5 , N.): codice centro ordinante nella trasmissione da banca d'Italia alla struttura di gestione assume valore '01000';

f) codice divisa operazione (22 - 24, 3, A.N.): (IDC = '037') codice valuta degli importi indicati nel flusso, vale 'ITL' per importi espressi in lire, 'EUR'per importi espressi in EURO;

g) identificativo flusso (25 - 44, 20, A.N.): identificativo del file bonifici;è costituito da:

- 4 caratteri alfabetici valorizzati con 'BONI',
- 8 caratteri numerici per la data creazione file nel formato AAAAMMGG,
- 3 caratteri numerici per il progressivo file relativamente alla data di creazione indicata
- 5 caratteri alfanumerici con contenuto libero;

h) data regolamento (45 - 52, 8, N.): è la data di regolamento dei bonifici contenuti nel file espressa nella forma AAAAMMGG;

i) filler (53 - 64, 12, N.);

j) numero bonifici banche (65 - 69, 5, N.): indica il numero totale di bonifici direttamente provenienti dalle banche (record tipo '01');

k) importo bonifici banche(70 - 87, 18, N.): indica l'importo derivante dalla somma dei bonifici provenienti dalle banche;

l) numero bonifici concessionari (88 - 92, 5, N.): indica il numero totale di bonifici concessionari (record tipo '02');

m) importo bonifici concessionari (93 - 110, 18, N.): indica l'importo derivante dalla somma dei bonifici provenienti dai concessionari;

n) numero bonifici totali (111 - 115, 5, N.): indica il numero totale di bonifici presenti nel flusso;

o) importo totale bonifici (116 - 133, 18, N.): indica l'importo totale dei bonifici sia banche che concessionari;

p) filler (134 - 1769, 1636, A.N.);

q) primo campo validazione (1770 - 1774, 5, N.): campo utilizzato per il controllo del record;

r) secondo campo validazione (1775 -1784, 10, A.N.): campo utilizzato per il controllo del record;

s) filler (1785 -1786, 2, A.N.).

ALLEGATO 2

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE RIPARTIZIONI

1. Alla ripartizione dei fondi concorrono le seguenti strutture:
   - le banche e i concessionari della riscossione per l'invio dei dati analitici delle operazioni di riscossione e dei bonifici eseguiti;
   - la struttura di gestione, per l'elaborazione dei dati, la formazione dei mandati elettronici di trasferimento dei fondi e la gestione del collegamento telematico con la banca d'Italia, le banche, i concessionari della riscossione e gli enti destinatari delle somme riscosse;
   - la banca d'Italia, per la comunicazione alla struttura di gestione delle somme affluite giornalmente da banche e concessionari e per l'esecuzione delle ripartizioni sulla base dei mandati di trasferimento dei fondi ricevuti telematicamente;
   - il centro applicativo designato dal sistema bancario, per il colloquio telematico fra la struttura di gestione, la banca d'Italia, le banche ed i concessionari della riscossione.

2. La ripartizione è effettuata per:
   - capitolo ed articolo di bilancio per le somme relative alla sezione 2-erario dei modelli di versamento spettanti allo Stato ed alla Regione Siciliana; l'attribuzione a quest'ultima delle somme di tale sezione ad essa spettanti è effettuata sulla base del luogo in cui è avvenuto il versamento, con l'eccezione dei casi previsti dall'art. 7 del DPR 26 giugno 1965, n. 1074;
   - codice regione relativamente alle somme indicate nella sezione 4-regioni dei modelli di versamento;
   - codice sede per le somme spettanti all'INPS.

3. Le ripartizioni sono eseguite esclusivamente sulla base dei dati di rendicontazione, inviati da banche e concessionari, corretti e quadrati contabilmente con i bonifici affluiti in banca d'Italia.

4. La ripartizione delle somme spettanti a ciascun capitolo/articolo del bilancio dello Stato è eseguita:

- in presenza di fondo di compensazione erario capiente, al lordo delle compensazioni, delle commissioni e dei rimborsi da conto fiscale ed al netto delle concessioni di dilazioni e sgravi, dei pignoramenti e delle agevolazioni del ministero dell'industria;
- in caso di incapienza del fondo di compensazione erario, al netto dei dati contabili di segno negativo.

Le somme oggetto di provvedimenti di concessione o revoca di dilazioni e sgravi ed i relativi compensi, convenzionalmente, sono imputate, nell'ordine, ai seguenti capitoli ed articoli del bilancio dello Stato: 1023, art. 3; 1024, art. 8; 1023, art. 4; 1026, artt. artt. 23 e 5; 1024, art. 2; 1040, art. 1; 1023, art. 14; 1026, art. 2: 1023, art. 1; eventualmente, per capitolo ed articolo crescente a partire dal 1023.

Le somme relative alle agevolazioni del ministero dell'industria sono imputate ai capitoli ed articoli sui quali sono state esercitate.

In caso di regolazione contabile impossibile, i rimborsi da conto fiscale ed i relativi compensi, le compensazioni effettuate dai contribuenti e le commissioni trattenute da concessionari e banche, convenzionalmente, sono imputate, nell'ordine, ai seguenti capitoli ed articoli del bilancio dello Stato: 1203, art. 1; 1023, art. 3; 1024, art. 8; 1023, art. 4; 1026, artt. 23 e 5; 1024, art. 2; 1040, art. 1; 1023, art. 14; 1026, art. 2; eventualmente, per capitolo ed articolo crescente a partire dal 1023.

I rimborsi di imposta erogati dai concessionari e non andati a buon fine sono versati dalla struttura di gestione sulla contabilità speciale "fondi di bilancio".

Le somme relative ai provvedimenti di revoca di dilazione e sgravio sono imputati in conto residui.

5. La ripartizione delle somme spettanti a ciascun capitolo articolo del bilancio della Regione Siciliana è eseguita al netto dei dati contabili di segno negativo, attribuendo gli importi ad essi corrispondenti, nell'ordine, ai seguenti capitoli ed articolo del bilancio dello Stato: 1203, art. 1: 1023, art. 3; 1024, art. 8; 1023, art. 4; 1026, artt. 23 e 5; 1024, art. 2; 1040, art. 1; 1023, art. 14; 1026, art. 2; eventualmente, per capito ed articolo crescente a partire dal 1023.

6. La ripartizione fra le singole SAP delle somme spettanti all'INPS è eseguita al netto delle compensazioni effettuate dai contribuenti in sede di versamento. I fondi necessari per integrare eventuali saldi negativi delle SAP-INPS sono prelevati dalla contabilità speciale denominata "fondi INPS". In caso di incapienza di quest'ultima, ove le somme relative alla sezione 3-INPS dei modelli di versamento, globalmente considerate, presentino un saldo positivo, le

somme disponibili sono attribuite, alle singole SAP/INPS con saldo positivo, al fine di ripianare eventuali SAP/INPS con saldo negativo.

Ove le somme relative alle sezione 3-INPS dei modelli di versamento, globalmente considerate, presentino un saldo negativo, in caso di capienza della contabilità speciale "fondi INPS", le somme da attribuire all'erario ed alle regioni sono prelevate da tale contabilità.

7. Le somme relative alla sezione 4-regioni dei modelli di versamento sono ripartite fra le singole regioni al netto delle compensazioni effettuate dai contribuenti in sede di versamento.

   Le somme occorrenti a ripianare i saldi negativi afferenti le singole regioni sono anticipati dall'erario attingendo alle apposite contabilità speciali. Ai fini del recupero di queste somme, la struttura di gestione comunica l'avvenuta anticipazione al ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, e alla regione interessata, che nei dieci giorni successivi versa gli importi da rimborsare nell'apposita contabilità speciale denominata "fondi di bilancio"; su tali importi sono dovuti gli interessi, in misura pari al tasso legale, per il periodo intercorrente tra il giorno dell'anticipazione e quello del pagamento.

   Analoga procedura è adottata per ripianare i saldi negativi della Regione Siciliana afferenti le somme relative alla sezione 2-erario dei modelli di versamento.

   Nel caso in cui le disponibilità giacenti sulla contabilità speciale "fondi di bilancio" risultino insufficienti ad effettuare sia le regolazioni contabili sia le anticipazioni alle regioni, la priorità deve essere attribuita alle regolazioni contabili.

8. I singoli enti destinatari dei versamenti unitari, sulla base delle informazioni ricevute dalla struttura di gestione, effettuano la regolazione contabile delle somme occorrenti a ripianare i saldi negativi afferenti:

   - lo Stato e l'INPS, nei casi di incapienza delle apposite contabilità speciali;
   - la Regione Siciliana, per le somme relative alla sezione 2-erario dei modelli di versamento;
   - le singole regioni, per le somme relative alla sezione 4-regioni dei modelli di versamento.

ALLEGATO 3

CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI RELATIVI AI MANDATI DA REGOLARE DALLA BANCA D'ITALIA

I dati dei mandati di traenza dalle contabilità speciali denominate "fondi della riscossione", "fondi di bilancio" e "fondi INPS", dei mandati di accredito alle contabilità delle regioni, della regione Sicilia, delle SAP e dei capi/capitoli/articoli del bilancio dello Stato e degli accrediti ai capi/capitoli/articoli del bilancio della regione Sicilia sono trasmessi telematicamente.

La struttura di gestione, al termine dell'attività di ripartizione, effettua una trasmissione per ciascuna data di bonifico principale trattata. In ogni trasmissione, delimitata da un record di testa ed un record di coda, sono inseriti i dati delle operazioni di traenza e delle operazioni di accredito da effettuare.

Ciascuna trasmissione è composta dai seguenti tipi records lunghi 346 caratteri:

1) Record di inizio trasmissione (tipo record '00');

2) Record traenza sulla contabilità "fondi della riscossione" (tipo record '01');

3) Record traenza sulla contabilità "fondi di bilancio" (tipo record '02');

4) Record traenza sulla contabilità "fondi INPS" (tipo record '03');

5) Record accredito sulle contabilità delle regioni o sulla contabilità "fondi di bilancio" (tipo record '04');

6) Record accredito sui capi/capitoli/articoli del bilancio dello Stato (tipo record '05');

7) Record accredito sulle contabilità delle SAP (tipo record '06');

8) Record accredito sui capi/capitoli/articoli del bilancio della regione Sicilia (tipo record '07');

9) Record di fine trasmissione (tipo record '99');

Di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ciascun record della trasmissione; per ciascun campo, in parentesi vengono fornite nell'ordine:

Posizione, lunghezza, tipo di rappresentazione del dato.

1) Record di inizio trasmissione :

a) lunghezza record (1 - 4, 4, N.) : vale sempre '0346';

b) tipo record (5 - 6, 2, N.) : vale sempre '00';

c) mittente (7 - 11, 5, N.): codice centro mittente nella trasmissione per la banca d'Italia, vale sempre '12936';

d) ricevente (12 - 16, 5, N.) : codice centro ricevente nella trasmissione per la banca d'Italia, vale sempre '01000';

e) ordinante (17 - 21, 5, N.) : codice centro ordinante nella trasmissione per la banca d'Italia, vale sempre '99999';

f) codice divisa (22 - 24, 3, A.N.) : codice della divisa in cui sono espressi gli importi presenti sul 'file'; vale 'ITL' per importi espressi in lire, 'EUR' per importi espressi in centesimi di EURO;

g) identificativo del flusso (25 - 44, 20, A.N.) : identificativo dell'archivio di trasmissione dei mandati; è costituito da 4 caratteri valorizzati con 'RIPA', 8 caratteri per la data di creazione del 'file' espressa in AAAAMMGG, 3 caratteri per il progressivo di 'file' relativamente alla data di creazione indicata, 5 caratteri a spazio;

h) data di regolamento (45 - 52, 8, N.) : data di bonifico principale per cui è avvenuta la ripartizione, nella forma AAAAMMGG; è impostata con la data di sistema se in una giornata non sono effettuate operazioni di traenza e/o di accredito;

i) data di elaborazione (53 - 60, 8, N.) : data in cui sono avvenute le operazioni di ripartizione, nella forma AAAAMMGG;

j) progressivo di elaborazione (61 - 63, 3, N.) : progressivo attribuito alle operazioni di ripartizione all'interno della data di elaborazione;

k) flag di stato (64 - 64, 1, A.N.) : flag di stato del flusso di ripartizione; vale sempre spazio;

l) filler (65 - 346, 282, A.N.) : vale sempre spazio;

2) Record traenza sulla contabilità "fondi della riscossione":

a) lunghezza record (1 - 4, 4, N.) : vale sempre '0346';

b) tipo record (5 - 6, 2, N.) : vale sempre '01';

c) segno (7 - 7, 1, A.N.) : segno dell'operazione da effettuare da parte della banca d'Italia, vale sempre 'N';

d) codice divisa (8 - 10, 3, A.N.) : codice della divisa in cui è espresso l'importo dell'operazione; vale 'ITL' per importo espresso in lire, 'EUR' per importo espresso in centesimi di EURO; deve essere sempre uguale al codice divisa presente sul record di inizio trasmissione;

e) importo (11 - 28, 18, N.) : importo dell'operazione da effettuare da parte della banca d'Italia, espresso in lire ovvero in centesimi di EURO;

f) sezione del conto (29 - 31, 3, N.) : sezione detentrice del conto della contabilità "fondi della riscossione" su cui avviene l'operazione;

g) numero del conto (32 - 39, 8, N.) : numero del conto della contabilità "fondi della riscossione" su cui avviene l'operazione;

h) filler (40 - 316, 277, A.N.) : vale sempre spazio;

i) primo campo di validazione del record (317 - 321, 5, N.) : utilizzato per la validazione dei campi d), e), f), g);

j) secondo campo di validazione del record (322 - 331, 10, A.N.) : riservato a futuri utilizzi;

k) filler (332 - 346, 15, A.N.) : vale sempre spazio;

3) Record traenza sulla contabilità "fondi di bilancio" :

a) lunghezza record (1 - 4, 4, N.) : vale sempre '0346';

b) tipo record (5 - 6, 2, N.) : vale sempre '02';

c) segno (7 - 7, 1, A.N.) : segno dell'operazione da effettuare da parte della banca d'Italia, vale sempre 'N';

d) codice divisa (8 - 10, 3, A.N.) : codice della divisa in cui è espresso l'importo dell'operazione; vale 'ITL' per importo espresso in lire, 'EUR' per importo espresso in centesimi di EURO; deve essere sempre uguale al codice divisa presente sul record di inizio trasmissione;

e) importo (11 - 28, 18, N.) : importo dell'operazione da effettuare da parte della banca d'Italia, espresso in lire ovvero in centesimi di EURO;

f) sezione del conto (29 - 31, 3, N.) : sezione detentrice del conto della contabilità "fondi di bilancio" su cui avviene l'operazione;

g) numero del conto (32 - 39, 8, N.) : numero del conto della contabilità "fondi di bilancio" su cui avviene l'operazione;

h) filler (40 - 316, 277, A.N.) : vale sempre spazio;

i) primo campo di validazione del record (317 - 321, 5, N.) : utilizzato per la validazione dei campi d), e), f), g);

j) secondo campo di validazione del record (322 - 331, 10, A.N.) : riservato a futuri utilizzi;

k) filler (332 - 346, 15, A.N.) : vale sempre spazio;

4) Record traenza sulla contabilità "fondi INPS" :

a) lunghezza record (1 - 4, 4, N.) : vale sempre '0346';

b) tipo record (5 - 6, 2, N.) : vale sempre '03';

c) segno (7 - 7, 1, A.N.) : segno dell'operazione da effettuare da parte della banca d'Italia, vale sempre 'N';

d) codice divisa (8 - 10, 3, A.N.) : codice della divisa in cui è espresso l'importo dell'operazione; vale 'ITL' per importo espresso in lire, 'EUR' per importo espresso in centesimi di EURO; deve essere sempre uguale al codice divisa presente sul record di inizio trasmissione;

e) importo (11 - 28, 18, N.) : importo dell'operazione da effettuare da parte della banca d'Italia, espresso in lire ovvero in centesimi di EURO;

f) sezione del conto (29 - 31, 3, N.) : sezione detentrice del conto della contabilità "fondi INPS" su cui avviene l'operazione;

g) numero del conto (32 - 39, 8, N.) : numero del conto della contabilità "fondi INPS" su cui avviene l'operazione;

h) filler (40 - 316, 277, A.N.) : vale sempre spazio;

i) primo campo di validazione del record (317 - 321, 5, N.) : utilizzato per la validazione dei campi d), e), f), g);

j) secondo campo di validazione del record (322 - 331, 10, A.N.) : riservato a futuri utilizzi;

k) filler (332 - 346, 15, A.N.) : vale sempre spazio;

5) Record accredito sulle contabilità delle regioni o sulla contabilità "fondi di bilancio" o sulla contabilità della regione Sicilia :

a) lunghezza record (1 - 4, 4, N.) : vale sempre '0346';

b) tipo record (5 - 6, 2, N.) : vale sempre '04';

c) segno (7 - 7, 1, A.N.) : segno dell'operazione da effettuare da parte della banca d'Italia, vale sempre 'P';

d) codice divisa (8 - 10, 3, A.N.) : codice della divisa in cui è espresso l'importo dell'operazione; vale 'ITL' per importo espresso in lire, 'EUR' per importo espresso in centesimi di EURO; deve essere sempre uguale al codice divisa presente sul record di inizio trasmissione;

e) importo (11 - 28, 18, N.) : importo dell'operazione da effettuare da parte della banca d'Italia, espresso in lire ovvero in centesimi di EURO;

f) sezione del conto (29 - 31, 3, N.) : sezione detentrice del conto regionale su cui avviene l'operazione o del conto "fondi di bilancio" o della contabilità della regione Sicilia;

g) numero del conto (32 - 39, 8, N.) : numero del conto regionale su cui avviene l'operazione o numero del conto "fondi di bilancio" o numero del conto della regione Sicilia;

h) filler (40 - 316, 277, A.N.) : vale sempre spazio;

i) primo campo di validazione del record (317 - 321, 5, N.) : utilizzato per la validazioni dei campi d), e), f), g);

j) secondo campo di validazione del record (322 - 331, 10, A.N.) : riservato a futuri utilizzi;

k) filler (332 - 346, 15, A.N.) : vale sempre spazio;

6) Record accredito sui capi/capitoli/articoli del bilancio dello Stato :

a) lunghezza record (1 - 4, 4, N.) : vale sempre '0346';

b) tipo record (5 - 6, 2, N.) : vale sempre '05';

c) segno (7 - 7, 1, A.N.) : segno dell'operazione da effettuare da parte della banca d'Italia, vale sempre 'P';

d) codice divisa (8 - 10, 3, A.N.) : codice della divisa in cui è espresso l'importo dell'operazione; vale 'ITL' per importo espresso in lire, 'EUR' per importo espresso in centesimi di EURO; deve essere sempre uguale al codice divisa presente sul record di inizio trasmissione;

e) importo (11 - 28, 18, N.) : importo dell'operazione da effettuare da parte della banca d'Italia, espresso in lire ovvero in centesimi di EURO;

f) sezione del conto (29 - 31, 3, N.) : sezione pagatrice;

g) tipo conto (32 - 32, 1, N.) : vale '1' per conto competenze, '2' per conto residui;

h) capo di imputazione (33 - 35, 3, N.) : capo del bilancio dello Stato cui accreditare le somme;

i) capitolo di imputazione (36 - 40, 5, N.) : capitolo del bilancio dello Stato cui accreditare le somme;

j) articolo di imputazione (41 - 42, 2, N.) : articolo relativo al capitolo di bilancio dello Stato cui accreditare le somme;

k) filler (43 - 316, 274, A.N.) : vale sempre spazio;

l) primo campo di validazione del record (317 - 321, 5, N.) : utilizzato per la validazione dei campi d), e), f), g), h), i), j);

m) secondo campo di validazione del record (322 - 331, 10, A.N.) : riservato a futuri utilizzi;

n) filler (332 - 346, 15, A.N.) : vale sempre spazio;

7) Record accredito sulle contabilità delle SAP :

a) lunghezza record (1 - 4, 4, N.) : vale sempre '0346';

b) tipo record (5 - 6, 2, N.) : vale sempre '06';

c) segno (7 - 7, 1, A.N.) : segno dell'operazione da effettuare da parte della banca d'Italia, vale sempre 'P';

d) codice divisa (8 - 10, 3, A.N.) : codice della divisa in cui è espresso l'importo dell'operazione; vale 'ITL' per importo espresso in lire, 'EUR' per importo espresso in centesimi di EURO; deve essere sempre uguale al codice divisa presente sul record di inizio trasmissione;

e) importo (11 - 28, 18, N.) : importo dell'operazione da effettuare da parte della banca d'Italia, espresso in lire ovvero in centesimi di EURO;

f) sezione del conto (29 - 31, 3, N.) : sezione detentrice del conto della SAP su cui avviene l'operazione;

g) numero del conto (32 - 39, 8, N.) : numero del conto della SAP su cui avviene l'operazione;

h) filler (40 - 316, 277, A.N.) : vale sempre spazio;

i) primo campo di validazione del record (317 - 321, 5, N.) : utilizzato la validazione dei campi d), e), f), g);

j) secondo campo di validazione del record (322 - 331, 10, A.N.) : riservato a futuri utilizzi;

k) filler (332 - 346, 15, A.N.) : vale sempre spazio;

8) <u>Record accredito sui capi/capitoli/articoli del bilancio della regione Sicilia</u> :

a) lunghezza record (1 - 4, 4, N.) : vale sempre '0346';

b) tipo record (5 - 6, 2, N.) : vale sempre '07';

c) segno (7 - 7, 1, A.N.) : segno dell'operazione da effettuare da parte della banca d'Italia, vale sempre 'P';

d) codice divisa (8 - 10, 3, A.N.) : codice della divisa in cui è espresso l'importo dell'operazione; vale 'ITL' per importo espresso in lire, 'EUR' per importo espresso in centesimi di EURO; deve essere sempre uguale al codice divisa presente sul record di inizio trasmissione;

e) importo (11 - 28, 18, N.) : importo dell'operazione da effettuare da parte della banca d'Italia, espresso in lire ovvero in centesimi di EURO;

f) sezione del conto (29 - 31, 3, N.) : vale sempre zero;

g) tipo conto (32 - 32, 1, N.) : vale '1' per conto competenze, '2' per conto residui;

h) capo di imputazione (33 - 35, 3, N.) : capo del bilancio dello Stato corrispondente al capo del bilancio della regione Sicilia cui sono attribuite le somme;

i) capitolo di imputazione (36 - 40, 5, N.) : capitolo del bilancio dello Stato corrispondente al capitolo del bilancio della regione Sicilia cui sono attribuite le somme;

j) articolo di imputazione (41 - 42, 2, N.) : articolo del bilancio dello Stato corrispondente all'articolo del bilancio della regione Sicilia cui sono attribuite le somme;

k) filler (43 - 316, 274, A.N.) : vale sempre spazio;

l) primo campo di validazione del record (317 - 321, 5, N.) : utilizzato per la validazione dei campi d), e), f), g), h), i), j);

m) secondo campo di validazione del record (322 - 331, 10, A.N.) : riservato a futuri utilizzi;

n) filler (332 - 346, 15, A.N.) : vale sempre spazio;

9) Record di fine trasmissione :

a) lunghezza record (1 - 4, 4, N.) : vale sempre '0346';

b) tipo record (5 - 6, 2, N.) : vale sempre '99';

c) mittente (7 - 11, 5, N.): codice centro mittente nella trasmissione per la banca d'Italia, vale sempre '12936';

d) ricevente (12 - 16, 5, N.) : codice centro ricevente nella trasmissione per la banca d'Italia, vale sempre '01000';

e) ordinante (17 - 21, 5, N.) : codice centro ordinante nella trasmissione per la banca d'Italia, vale sempre '99999';

f) codice divisa (22 - 24, 3, A.N.) : codice della divisa in cui sono espressi gli importi presenti sul 'file'; vale 'ITL' per importi espressi in lire, 'EUR' per importi espressi in centesimi di EURO; assume lo stesso valore presente sul record di inizio trasmissione;

g) identificativo del flusso (25 - 44, 20, A.N.) : identificativo dell'archivio di trasmissione dei mandati; è costituito da 4 caratteri valorizzati con 'RIPA', 8 caratteri per la data di crezione del 'file' espressa in AAAAMMGG, 3 caratteri per il progressivo di 'file' relativamente alla data di creazione indicata, 5 caratteri a spazio; assume lo stesso valore presente sul record di inizio trasmissione;

h) data di regolamento (45 - 52, 8, N.) : data di bonifico principale per cui è avvenuta la ripartizione, nella forma AAAAMMGG; è impostata con la data di sistema se in una giornata non sono effettuate operazioni di traenza e/o di accredito; assume lo stesso valore presente sul record di inizio trasmissione;

i) data di elaborazione (53 - 60, 8, N.) : data in cui sono avvenute le operazioni di ripartizione, nella forma AAAAMMGG; assume lo stesso valore presente sul record di inzio trasmissione;

j) progressivo di elaborazione (61 - 63, 3, N.) : progressivo attribuito alle operazioni di ripartizione all'interno della data di elaborazione; assume lo stesso valore presente sul record di inizio trasmissione;

k) numero records di tipo '01' (64 - 68, 5, N.) : numero di records di tipo '01' presenti nella trasmissione;

l) numero records di tipo '02' (69 - 73, 5, N.) : numero di records di tipo '02' presenti nella trasmissione;

m) numero records di tipo '03' (74 - 78, 5, N.) : numero di records di tipo '03' presenti nella trasmissione;

n) numero records di tipo '04' (79 - 83, 5, N.) : numero di records di tipo '04' presenti nella trasmissione;

o) numero records di tipo '05' (84 - 88, 5, N.) : numero di records di tipo '05' presenti nella trasmissione;

p) numero records di tipo '06' (89 - 93, 5, N.) : numero di records di tipo '06' presenti nella trasmissione;

q) numero records di tipo '07' (94 - 98, 5, N.) : numero di records di tipo '07' presenti nella trasmissione;

r) numero totale records (99 - 103, 5, N.) : numero totale records presenti nella trasmissione;

s) importo traenze da record di tipo '01' (104 - 121, 18, N.) : totale degli importi relativi ai records di tipo '01' presenti nella trasmissione, espresso in lire ovvero in centesimi di EURO;

t) importo traenze da record di tipo '02' (122 - 139, 18, N.) : totale degli importi relativi ai records di tipo '02' presenti nella trasmissione, espresso in lire ovvero in centesimi di EURO;

u) importo traenze da record di tipo '03' (140 - 157, 18, N.) : totale degli importi relativi ai records di tipo '03' presenti nella trasmissione, espresso in lire ovvero in centesimi di EURO;

v) importo accrediti da record di tipo '04' (158 - 175, 18, N.) : totale degli importi relativi ai records di tipo '04' presenti nella trasmissione, espresso in lire ovvero in centesimi di EURO;

w) importo accrediti da record di tipo '05' (176 - 193, 18, N.) : totale degli importi relativi ai records di tipo '05' presenti nella trasmissione, espresso in lire ovvero in centesimi di EURO;

x) importo accrediti da record di tipo '06' (194 - 211, 18, N.) : totale degli importi relativi ai records di tipo '06' presenti nella trasmissione, espresso in lire ovvero in centesimi di EURO;

y) importo accrediti da record di tipo '07' (212 - 229, 18, N.) : totale degli importi relativi ai records di tipo '06' presenti nella trasmissione, espresso in lire ovvero in centesimi di EURO;

z) importo totale delle traenze (230 - 247, 18, N.) : somma degli importi delle traenze di cui ai punti s), t) e u) totale, espresso in lire ovvero in centesimi di EURO;

aa) importo totale degli accrediti (248 - 265, 18, N.) : somma degli importi degli accrediti di cui ai punti v), w), e x) totale, espresso in lire ovvero in centesimi di EURO;

bb) flag di stato (266 - 266, 1, A.N.) : flag di stato del flusso di ripartizione, vale sempre spazio;

cc) filler (267 - 316, 50, A.N.) : vale sempre spazio;

dd) primo campo di validazione del record (317 - 321, 5, N.) : utilizzato per il controllo dei campi k), l), m), n), o), p), q), r), z) e aa);

ee) secondo campo di validazione del record (322 - 331, 10, A.N.) : riservato a futuri utilizzi;

ff) terzo campo di validazione del record (332 - 336, 5, N.) : utilizzato per il controllo dei campi s), t), u), v), w), x) e y);

gg) quarto campo di validazione del record (337 - 346, 10, A.N.) : riservato a futuri utilizzi;

ALLEGATO 4

MINISTERO DELLE FINANZE

Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la Riscossione

ORDINE DI PRELEVAMENTO AUTOMATICO SULLA CONTABILITA' SPECIALE N. ________ INTESTATA AL MINISTERO DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE, DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE, INVIATO DALLA STRUTTURA DI GESTIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 22 DEL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N. 241

FONDI ________

CODICE 131 - N. ________ IDENTIFICATIVO N. _____

La Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di ____________ preleverà dalla contabilità speciale sopra indicata l'importo di lire ____ (in cifre e in lettere) per il riversamento agli enti percettori, come da ripartizione effettuata dalla struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 241/1997, di cui al flusso informatico dalla stessa inviato.

Data________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

BANCA D'ITALIA - Tesoreria Provinciale dello Stato
Sezione di ____________________________________

Si attesta di aver eseguito in data odierna le operazioni disposte.

Roma, li _______________

IL CAPO DELLA SEZIONE

ALLEGATO 5

I dati che il sistema informativo del Ministero delle Finanze trasmette al sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato devono rispettare il tracciato record di seguito riportato.

Tutti gli importi contabili devono essere in formato numerico comp-3 con 16 cifre intere e due decimali, in modo tale che si possa utilizzare un numero inferiore di byte per record e che si possa prevedere la gestione della doppia valuta:

- per il periodo transitorio (dal 1.1.1999 al 31.12.2001) l'eventuale conversione da Euro in Lire sarà effettuata dal sistema informativo del Ministero delle Finanze (conversione al limite tra il mondo esterno e la Pubblica Amministrazione) e pertanto per il S.I.R.G.S. verrà gestita la valuta «*Lire italiane*»
- per il periodo definitivo (dal 1.1.2002) per il S.I.R.G.S. verrà gestita la valuta «*Euro*».

RECORD DI INIZIO TRASMISSIONE

• tipo record	Pic X(2). Assume il valore '00'
• giornata contabile	Campo composto da esercizio, mese e giorno
• esercizio	Pic X(4).
• mese	Pic X(2).
• giorno	Pic X(2).
• divisa	Pic X(3). Assume i valori: - 'ITL' se gli importi sono trasmessi in lire italiane; - 'EUR' se gli importi sono espressi in Euro.
• progressivo	Pic 9(3). Progressivo di fornitura nell'ambito dell'anno

AGGREGAZIONE A LIVELLO NAZIONALE PER CAPITOLO, ARTICOLO E COMPETENZA/RESIDUI

• tipo record	Pic X(2). Assume il valore '01'
• giornata contabile	Campo composto da esercizio, mese e giorno
• esercizio	Pic X(4).
• mese	Pic X(2).
• giorno	Pic X(2).
• divisa	Pic X(3). Assume i valori: - 'ITL' se gli importi sono trasmessi in lire italiane; - 'EUR' se gli importi sono espressi in Euro.
• capitolo	Pic X(4). Capitolo di entrata
• articolo	Pic X(2). Articolazione del capitolo
• competenza/residui	Pic X. Indica il conto competenza o residui delle notizie

Importi:

• totale nazionale accertato lordo	Pic S9(16)V99 comp-3. Totale nazionale degli accertamenti lordi; si intende il debito tributario del contribuente evidenziato nel modello di pagamento e nella colonna "importi a debito " della sezione 2-erario
• totale nazionale riscossioni lorde	Pic S9(16)V99 comp-3. Totale nazionale delle riscossioni; non coincide con l'accertato in presenza di: - concessioni e/o revoche di tolleranze, per dilazioni e sgravi, e relativi compensi, agevolazioni e pignoramenti (non lordizzati); - somme accreditate alla struttura di gestione a ridosso della chiusura dell'esercizio, regolate in conto residui nei primi giorni dell'anno successivo; - incapienza della contabilità speciale "fondi di bilancio". In tal caso la ripartizione è effettuata al netto.

• totale nazionale versamento	Pic S9(16)V99 comp-3. Totale nazionale dei versamenti effettuati dalla struttura di gestione, anche attingendo alle contabilità speciali "fondi della riscossione", "fondi di bilancio" e "fondi INPS".
• commissioni banche	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare delle commissioni trattenute dalle banche per le operazioni di riscossione. In caso di incapienza della contabilità speciale "fondi di bilancio", le commissioni spettanti alle banche devono essere imputate convenzionalmente per capitolo/articolo
• pignoramenti	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare dei pignoramenti

AGGREGAZIONE A LIVELLO REGIONALE PER CAPITOLO, ARTICOLO E COMPETENZA/RESIDUI

• tipo record	Pic X(2). Assume il valore '02'
• giornata contabile	Campo composto da esercizio, mese e giorno
• esercizio	Pic X(4).
• mese	Pic X(2).
• giorno	Pic X(2).
• divisa	Pic X(3). Assume i valori: - 'ITL' se gli importi sono trasmessi in lire italiane; - 'EUR' se gli importi sono espressi in Euro.
• regione	Pic X(2). Codice della regione
• capitolo	Pic X(4). Capitolo di entrata
• articolo	Pic X(2). Articolazione del capitolo
• competenza/residui	Pic X. Indica il conto competenza o residui delle notizie
• totale regionale accertato lordo	Pic S9(16)V99 comp-3. Totale regionale degli accertamenti lordi; si intende il debito tributario del contribuente evidenziato nel modello di pagamento e nella colonna "importi a debito" della sezione 2-erario
• totale regionale riscossioni lorde	Pic S9(16)V99 comp-3. Totale regionale delle riscossioni lorde. Non coincide con l'accertato in presenza di: - concessioni e/o revoche di tolleranze, per dilazioni e sgravi, e relativi compensi, agevolazioni e pignoramenti (non lordizzati); - somme accreditate alla struttura di gestione a ridosso della chiusura dell'esercizio, regolate in conto residui nei primi giorni dell'anno successivo; - incapienza della contabilità speciale "fondi di bilancio". In tal caso la ripartizione è effettuata al netto.

• totale regionale versamento	Pic S9(16)V99 comp-3. Ripartizione a livello regionale dei versamenti effettuati dalla struttura di gestione
• agevolazioni Ministero Industria	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare delle agevolazioni previste dall'art.1 legge n.341/1995, distintamente per capitolo ed articolo sul quale sono state fatte valere
• concessione di tolleranza (per dilazioni e sgravi) e relativo compenso	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare delle concessioni di tolleranza, e dei relativi compensi riversati dai concessionari, fatte valere all'atto del versamento. Sono imputate a capitoli/articoli secondo uno schema convenzionale di attribuzione
• revoca di tolleranza (per dilazioni e sgravi) e relativo compenso	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare delle revoche di tolleranza riversate, e dei relativi compensi trattenuti dal concessionario alla scadenza del versamento. Sono imputate a capitoli/articoli secondo uno schema convenzionale di attribuzione. Questa voce è sempre imputata al conto residui
• rimborsi d'imposta da Conto Fiscale	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare dei minori versamenti per effetto dei rimborsi da Conto Fiscale erogati dal concessionario. Sarà trasmesso solo in caso di incapienza della contabilità speciale "fondi di bilancio", effettuando una attribuzione convenzionale per capitolo/articolo
• compensi sui rimborsi da Conto Fiscale	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare dei minori versamenti conseguenti alla percezione dei compensi trattenuti dal concessionario per le operazioni di rimborso da Conto Fiscale. Sarà trasmesso solo in caso di incapienza della contabilità speciale "fondi di bilancio", effettuando una attribuzione convenzionale per capitolo/articolo

• compensazioni sez.. 2-Erario	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare delle compensazioni effettuate dal contribuente e riportate nel modello di pagamento nella colonna "importi a credito" della sez.2-Erario. Sono distinte secondo il capitolo/articolo cui si riferisce il credito del contribuente
• versamenti per regolare le compensazioni della sez. 2-Erario	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare dei prelevamenti dalla contabilità speciale "fondi di bilancio" effettuati per regolare i crediti del contribuente all'interno della sez.2-Erario. Sono distinti secondo il capitolo/articolo cui si riferisce il credito del contribuente
• commissioni concessionari	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare delle commissioni trattenute dai concessionari per le operazioni di riscossione. In caso di incapienza della contabilità speciale "fondi di bilancio", saranno trasmesse effettuando una attribuzione convenzionale per capitolo/articolo dei versamenti conseguenti alla percezione delle commissioni

AGGREGAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE PER CAPITOLO, ARTICOLO E COMPETENZA/RESIDUI

• tipo record	Pic X(2). Assume il valore '03'
• giornata contabile	Campo composto da esercizio, mese e giorno
• esercizio	Pic X(4).
• mese	Pic X(2).
• giorno	Pic X(2).
• divisa	Pic X(3). Assume i valori: - 'ITL' se gli importi sono trasmessi in lire italiane; - 'EUR' se gli importi sono espressi in Euro.
• regione	Pic X(2). Codice della regione
• provincia	Pic X(2). Codice della provincia
• capitolo	Pic X(4). Capitolo di entrata
• articolo	Pic X(2). Articolazione del capitolo
• competenza/residui	Pic X. Indica il conto competenza o residui delle notizie

Importi:

• totale provinciale accertato lordo	Pic S9(16)V99 comp-3. Totale provinciale degli accertamenti lordi; si intende il debito tributario del contribuente evidenziato nel modello di pagamento e nella colonna "importi a debito" della sezione 2-erario

• totale provinciale riscossioni lorde	Pic S9(16)V99 comp-3. Totale provinciale delle riscossioni lorde. Non coincide con l'accertato in presenza di: - concessioni e/o revoche di tolleranze, per dilazioni e sgravi, e relativi compensi, agevolazioni e pignoramenti (non lordizzati); - somme accreditate alla struttura di gestione a ridosso della chiusura dell'esercizio, regolate in conto residui nei primi giorni dell'anno successivo; - incapienza della contabilità speciale "fondi di bilancio". In tal caso la ripartizione è effettuata al netto.
• totale provinciale versamento	Pic S9(16)V99 comp-3. Ripartizione a livello provinciale dei versamenti effettuati dalla struttura di gestione
• agevolazioni Ministero Industria	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare delle agevolazioni previste dall'art.1 legge n.341/1995, distintamente per capitolo ed articolo sul quale sono state fatte valere
• concessione di tolleranza (per dilazioni e sgravi) e relativo compenso	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare delle concessioni di tolleranza, e dei relativi compensi riversati dai concessionari, fatte valere all'atto del versamento. Sono imputate a capitoli/articoli secondo uno schema convenzionale di attribuzione
• revoca di tolleranza (per dilazioni e sgravi) e relativo compenso	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare delle revoche di tolleranza riversate, e dei relativi compensi trattenuti dal concessionario alla scadenza del versamento. Sono imputate a capitoli/articoli secondo uno schema convenzionale di attribuzione. Questa voce è sempre imputata al conto residui

• rimborsi d'imposta da Conto Fiscale	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare dei minori versamenti per effetto dei rimborsi da Conto Fiscale erogati dal concessionario. Sarà trasmesso solo in caso di incapienza della contabilità speciale "fondi di bilancio", effettuando una attribuzione convenzionale per capitolo/articolo
• compensi sui rimborsi da Conto Fiscale	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare dei minori versamenti conseguenti alla percezione dei compensi trattenuti dal concessionario per le operazioni di rimborso da Conto Fiscale. Sarà trasmesso solo in caso di incapienza della contabilità speciale "fondi di bilancio", effettuando una attribuzione convenzionale per capitolo/articolo
• compensazioni sez. 2-Erario	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare delle compensazioni effettuate dal contribuente e riportate nel modello di pagamento nella colonna "importi a credito" della sez.2-Erario. Sono distinte secondo il capitolo/articolo cui si riferisce il credito del contribuente
• versamenti per regolare le compensazioni della sez. 2-Erario	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare dei prelevamenti dalla contabilità speciale "fondi di bilancio" effettuati per regolare i crediti del contribuente all'interno della sez.2-Erario. Sono distinti secondo il capitolo/articolo cui si riferisce il credito del contribuente
• commissioni concessionari	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare delle commissioni trattenute dai concessionari per le operazioni di riscossione. In caso di incapienza della contabilità speciale "fondi di bilancio", saranno trasmesse effettuando una attribuzione convenzionale per capitolo/articolo dei versamenti conseguenti alla percezione delle commissioni

AGGREGAZIONE A LIVELLO REGIONALE PER CAPITOLO

• tipo record	Pic X(2). Assume il valore '04'
• giornata contabile	Campo composto da esercizio, mese e giorno
• esercizio	Pic X(4).
• mese	Pic X(2).
• giorno	Pic X(2).
• divisa	Pic X(3). Assume i valori: - 'ITL' se gli importi sono trasmessi in lire italiane; - 'EUR' se gli importi sono espressi in Euro.
• regione	Pic X(2). Codice della regione
• capitolo	Pic X(4). Capitolo di entrata
Importi:	
• rimborsi d'imposta da Conto Fiscale	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare dei minori versamenti conseguenti ai rimborsi da Conto Fiscale erogati dal concessionario. In caso di capienza della contabilità speciale "fondi di bilancio" sono distinti soltanto per capitolo
• compensi sui rimborsi da Conto Fiscale	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare dei minori versamenti conseguenti alla percezione dei compensi trattenuti dal concessionario per le operazioni di rimborso da Conto Fiscale. In caso di capienza della contabilità speciale "fondi di bilancio" sono distinti soltanto per capitolo
• versamenti per regolare i rimborsi da Conto Fiscale ed i relativi compensi	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare dei prelevamenti dalla contabilità speciale "fondi di bilancio" effettuati per regolare i rimborsi da Conto Fiscale ed i relativi compensi trattenuti dal concessionario

• rettifiche dei rimborsi (rimborsi non andati a buon fine)	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare delle somme oggetto di rimborso restituite dalle banche al concessionario per le quali non è stato possibile eseguire l'ordine di bonifico. Sono riversate dal concessionario stesso, unitamente ai compensi percepiti, dopo l'arrivo della comunicazione da parte delle banche interessate. La struttura di gestione riversa le predette somme nella contabilità speciale "fondi di bilancio"
• compenso sulle rettifiche dei rimborsi	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare dei minori versamenti conseguenti alla percezione dei compensi sulle somme oggetto di rettifica dei rimborsi

AGGREGAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE PER CAPITOLO

• tipo record	Pic X(2). Assume il valore '05'
• giornata contabile	Campo composto da esercizio, mese e giorno
• esercizio	Pic X(4).
• mese	Pic X(2).
• giorno	Pic X(2).
• divisa	Pic X(3). Assume i valori: - 'ITL' se gli importi sono trasmessi in lire italiane; - 'EUR' se gli importi sono espressi in Euro.
• regione	Pic X(2). Codice della regione
• provincia	Pic X(2). Codice della provincia
• capitolo	Pic X(4). Capitolo di entrata
Importi:	
• rimborsi d'imposta da Conto Fiscale	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare dei minori versamenti conseguenti ai rimborsi da Conto Fiscale erogati dal concessionario. In caso di capienza della contabilità speciale "fondi di bilancio" sono distinti soltanto per capitolo
• compensi sui rimborsi da Conto Fiscale	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare dei minori versamenti conseguenti alla percezione dei compensi trattenuti dal concessionario per le operazioni di rimborso da Conto Fiscale. In caso di capienza della contabilità speciale "fondi di bilancio" sono distinti soltanto per capitolo
• versamenti per regolare i rimborsi da Conto Fiscale ed i relativi compensi	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare dei prelevamenti dalla contabilità speciale "fondi di bilancio" effettuati per regolare i rimborsi da Conto Fiscale ed i relativi compensi trattenuti dal concessionario

• rettifiche dei rimborsi (rimborsi non andati a buon fine)	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare delle somme oggetto di rimborso restituite dalle banche al concessionario per le quali non è stato possibile eseguire l'ordine di bonifico. Sono riversate dal concessionario stesso, unitamente ai compensi percepiti, dopo l'arrivo della comunicazione da parte delle banche interessate. La struttura di gestione riversa le predette somme nella contabilità speciale "fondi di bilancio"
• compenso sulle rettifiche dei rimborsi	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare dei minori versamenti conseguenti alla percezione dei compensi sulle somme oggetto di rettifica dei rimborsi

AGGREGAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE

• tipo record	Pic X(2). Assume il valore '06'
• giornata contabile	Campo composto da esercizio, mese e giorno
• esercizio	Pic X(4).
• mese	Pic X(2).
• giorno	Pic X(2).
• divisa	Pic X(3). Assume i valori: - 'ITL' se gli importi sono trasmessi in lire italiane; - 'EUR' se gli importi sono espressi in Euro.
• regione	Pic X(2). Codice della regione
• provincia	Pic X(2). Codice della provincia
Importi:	
• totale commissioni concessionari	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare delle commissioni trattenute dai concessionari per le operazioni di riscossione. In caso di capienza della contabilità speciale "fondi di bilancio" le commissioni spettanti ai concessionari non sono imputate né per capitolo/articolo né per imposta

AGGREGAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

• tipo record	Pic X(2). Assume il valore '07'
• giornata contabile	Campo composto da esercizio, mese e giorno
• esercizio	Pic X(4).
• mese	Pic X(2).
• giorno	Pic X(2).
• divisa	Pic X(3). Assume i valori: - 'ITL' se gli importi sono trasmessi in lire italiane; - 'EUR' se gli importi sono espressi in Euro.
Importi:	
• saldo negativo sez. 3-INPS	Pic S9(16)V99 comp-3. Consiste nella somma algebrica di segno negativo tra il totale della colonna "importi a debito" e quello della colonna "importi a credito" della sez.3-INPS, utilizzata dal contribuente per compensare gli eventuali saldi positivi delle altre due sezioni
• versamenti per regolare le commissioni	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare dei prelevamenti dalla contabilità speciale "fondi di bilancio" effettuati per regolare le commissioni a carico dello Stato
• commissioni banche	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare delle commissioni trattenute dalle banche per le operazioni di riscossione. In caso di capienza della contabilità speciale "fondi di bilancio", le commissioni spettanti alle banche non sono imputate né per capitolo/articolo né per imposta

AGGREGAZIONE A LIVELLO REGIONALE PER TRIBUTO

• tipo record	Pic X(2). Assume il valore '08'
• giornata contabile	Campo composto da esercizio, mese e giorno
• esercizio	Pic X(4).
• mese	Pic X(2).
• giorno	Pic X(2).
• divisa	Pic X(3). Assume i valori: - 'ITL' se gli importi sono trasmessi in lire italiane; - 'EUR' se gli importi sono espressi in Euro.
• regione	Pic X(2). Codice della regione
• tributo	Pic X(4). Codice del tributo per individuare IRAP o addizionale IRPEF

Importi:

• accertamenti	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare degli accertamenti
• riscossioni	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare delle riscossioni
• versamenti	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare dei versamenti

AGGREGAZIONE A LIVELLO REGIONALE

• tipo record	Pic X(2). Assume il valore '09'
• giornata contabile	Campo composto da esercizio, mese e giorno
• esercizio	Pic X(4).
• mese	Pic X(2).
• giorno	Pic X(2).
• divisa	Pic X(3). Assume i valori: - 'ITL' se gli importi sono trasmessi in lire italiane; - 'EUR' se gli importi sono espressi in Euro.
• regione	Pic X(2). Codice della regione
Importi:	
• saldi negativi sez. 4-Regione	Pic S9(16)V99 comp-3. Consiste nella somma algebrica di segno negativo tra il totale della colonna "importi a debito" e quello della colonna "importi a credito" della sez.4-Regioni del modello di versamento, utilizzata dal contribuente per compensare gli eventuali saldi positivi delle altre due sezioni
• totale commissioni concessionari	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare delle commissioni trattenute dai concessionari per le operazioni di riscossione. In caso di capienza della contabilità speciale "fondi di bilancio" le commissioni spettanti ai concessionari non sono imputate né per capitolo/articolo né per imposta

AGGREGAZIONE A LIVELLO REGIONALE PER CAPITOLO, ARTICOLO E COMPETENZA/RESIDUI PER LE REGOLAZIONI CONTABILI DELLE ENTRATE DEVOLUTE ALLA REGIONE SICILIA

• tipo record	Pic X(2). Assume il valore '10'
• giornata contabile	Campo composto da esercizio, mese e giorno
• esercizio	Pic X(4).
• mese	Pic X(2).
• giorno	Pic X(2).
• divisa	Pic X(3). Assume i valori: - 'ITL' se gli importi sono trasmessi in lire italiane; - 'EUR' se gli importi sono espressi in Euro.
• Regione	Pic X(2). Codice della regione
• capitolo	Pic X(4). Capitolo di entrata
• articolo	Pic X(2). Articolazione del capitolo
• competenza/residui	Pic X. Indica il conto competenza o residui delle notizie
Importi:	
• accertato	Pic S9(16)V99 comp-3. Ammontare delle somme accertate per la Regione Siciliana e necessarie per determinare le somme da regolare

RECORD DI FINE TRASMISSIONE

• tipo record	Pic X(2). Assume il valore '11'
• giornata contabile	Campo composto da esercizio, mese e giorno
• esercizio	Pic X(4).
• mese	Pic X(2).
• giorno	Pic X(2).
• divisa	Pic X(3). Assume i valori: - 'ITL' se gli importi sono trasmessi in lire italiane; - 'EUR' se gli importi sono espressi in Euro.
• numero dei record trasmessi	Pic 9(8). Numero totale dei record trasmessi nella fornitura giornaliera. Sono inclusi il record di testa e quello di coda

98A9135

ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una ventunesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997/2027, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, citato nelle premesse, il 1° gennaio 1999 i suddetti buoni verranno ridenominati in euro, con le modalità di cui all'art. 7 del medesimo provvedimento legislativo.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della ventiduesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 6,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di lire 5 milioni nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere della stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 2027, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

In applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i suddetti pagamenti, a decorrere dalle scadenze successive al 1° gennaio 1999, verranno effettuati applicando il tasso d'interesse al valore nominale unitario, pari ad un centesimo di euro, del prestito ridenominato in tale valuta.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori, le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 ottobre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 ottobre 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 18 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 ottobre 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A9132

DECRETO 12 ottobre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,50%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1997, ventunesima e ventiduesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 ottobre 1998, ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 71.243 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 10 dicembre 1997, 13 gennaio, 11 febbraio, 9 marzo, 11 maggio, 10 giugno, 10 luglio, 7 agosto, 11 settembre 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime venti tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997/2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ventunesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 6,50% 1° novembre 1997/2027, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto

tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 ottobre 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della ventunesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP trentennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 ottobre 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 168 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 19 ottobre 1998 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 6,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 168 giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in lire 65.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2027, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A9133

DECRETO 12 ottobre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, di durata triennale, con godimento 1° settembre 1998, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministero de1 tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effeffuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 ottobre 1998, ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 71.243 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 e 24 settembre 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4% - 1° settembre 1998/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, secondo comma, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4% - 1° settembre 1998/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui ai decreti ministeriali dell'11 e 24 settembre 1998, citati nelle premesse, recanti l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 1998.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 24 settembre 1998, entro le ore 13 del giorno 15 ottobre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 24 settembre 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 24 settembre 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 ottobre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 ottobre 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 48 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 ottobre 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A9134

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 luglio 1998.

Integrazione al piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1997.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modificazioni concernente il Programma triennale di tutela ambientale 1994/96;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; in particolare l'art. 6 della citata legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC con il quale è stato approvato il sopracitato piano straordinario;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 1473 del 15 maggio 1998, avente ad oggetto «Legge n. 135/1997. Integrazione elenco interventi nel piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue»;

Considerato che occorre integrare l'allegato 2 del decreto 29 luglio 1997 con le tabelle *C* ed *E,* della regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

Il piano straordinario, approvato con decreto 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC, è integrato nell'allegato 2, relativamente alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con le tabelle *C* ed *E,* che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I finanziamenti degli interventi indicati nelle tabelle *C* ed *E* di cui al precedente art. 1, sono soggetti a quanto disposto dall'art. 4 del decreto 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC.

Roma, 10 luglio 1998

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 230

Regione Friuli-Venezia Giulia

TABELLA *C*
Int. da finanziare con risorse derivanti da revoche

LEGGE 23 MAGGIO 1997, N. 135
«PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE»

Prov.	Comune	Aree obiettivi UE	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Stato della progettaz.	Costo dell'opera	Importo da revoche	Importo cofinanz.	Fonte di cofinanz.	Tariffe applicate	Accantonamento investimenti
Gorizia	Monfalcone	2	comune di Monfalcone	Realizzazione della nuova rete fognaria di Marina Julia - comune di Monfalcone	Mare Adriatico		L. 1.300	L. 450	L. 850	DPR 18/11/97 + comune		
					TOTALE . . .		L. 1.300	L. 450	L. 850			

Regione Friuli-Venezia Giulia

TABELLA *E*
Interventi da revocare

LEGGE 23 MAGGIO 1997, N. 135
«PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE»

Legge di finanziamento	Piano di appartenenza	Intervento da revocare	Importo da revocare
3 luglio 1991 n. 195	Piano di risanamento Adriatico	Interventi per la tutela delle acque di balneazione	L. 450 (*)
		TOTALE . . .	L. 450

(*) Importo già allocato sul bilancio regionale.

98A9140

DECRETO 4 agosto 1998.

Integrazione al piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione della regione Basilicata, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1997.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modificazioni concernente il Programma triennale di tutela ambientale 1994/96;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; in particolare l'art. 6 della citata legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la adozione, da parte del Ministro dell'ambiente, di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC con il quale è stato approvato il sopracitato piano straordinario;

Vista le note 9 marzo 1998 e 27 marzo 1998 dell'assessorato ambiente della regione Basilicata che destina l'importo di L. 7.582,5 milioni, della tabella *G* allegata al citato piano straordinario, alla realizzazione degli interventi di Latronico, Lauria e Trecchina nel parco del Pollino;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Basilicata n. 1852 del 22 giugno 1998, avente ad oggetto «Richiesta di utilizzo delle economie derivanti dall'esecuzione degli interventi dell'area programmata bacini idrografici. PTTA 1994/96»;

Vista la nota del 2 luglio 1998 prot. n. 4692/02F della regione Basilicata con la quale si trasmette la sopracitata delibera di giunta, nonché si richiede l'inserimento nel piano straordinario dei interventi da finanziare con le economie;

Considerato che occorre integrare l'allegato 2 del decreto 29 luglio 1997 della regione Basilicata con le tabelle *D, F,* nonché aggiornare la tabella *G*;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 2 del piano straordinario della regione Basilicata, approvato con decreto 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC, è integrato con le Tabelle *D* ed *F,* inoltre la Tabella *G* dello stesso allegato 2 è sostituita con la nuova tabella *G,* unitamente allegata alle tabelle *D* e *F* al presente decreto.

Art. 2.

I finanziamenti degli interventi indicati nelle nuove tabelle *D, F, G* di cui al precedente art. 1, sono soggetti a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del decreto 29 luglio 1997 GAB/97/616/DEC.

Roma, 4 agosto 1998

Il Ministro: RONCHI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 232

Regione Basilicata

TABELLA *D*
Interv. da finanziare con ribassi d'asta ed economie

LEGGE 23 MAGGIO 1997, N. 135
«PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE»

(Importi espressi in milioni)

Prov.	Comune	Aree obiettivi UE	Soggetto attuatore	Titolo dell'intervento	Corpo ricettore	Costo dell'opera	Importo richiesto	Importo cofinanziato	Fonte di cofinanz.	Tariffe applicate	Accantonamento investimenti
Potenza	Palazzo San Gervasio	1	comune di Palazzo San Gervasio	Adeguamento e completamento impianti di depurazione a servizio della zona P.A.I.P. e del mattatoio comunale del comune di Palazzo San Gervasio	fiume	L. 450	L. 450	L. 0			
Potenza	Rapone	1	comune di Rapone	Costruzione condotta di collegamento dell'abitato di Rapone all'impianto consortile di Ruvo del Monte - Rapone	fiume	L. 200	L. 200	L. 0			
Potenza	Rionero in Vulture	1	comune di Rionero in Vulture	Adeguamento e completamento impianti di depurazione a servizio del comune di Rionero in Vulture	fiume	L. 400	L. 400	L. 0			
				TOTALE GENERALE . . .		L. 1.050	L. 1.050	L. 0			

Regione Basilicata

TABELLA *F*
Elenco dei ribassi d'asta e delle economie

LEGGE 23 MAGGIO 1997, N. 135
«PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE
DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE»

AREA PROGRAMMATA «*A*» - SETTORE D'INTERVENTO 2

Legge di finanziamento	N. identificazione /PTTA	INTERVENTO	Economie disponibili importo in lire
305/1989 art. 8	4	Lavori di presidio dei collettori fognari realizzati sui fiumi Sarmento e Serrapotamo costituenti la cintura sanitaria del lago di M. Cotugno - Ente sviluppo irrigazione	401.215.000
305/1989 art. 8	5 - lotto	Adeguamento, completamento e nuovi impianti di depurazione fascia costiera ionica e collina del materano 1° lotto - comune di Gorgoglione	19.608.840
305/1989 art. 8	5 - lotto	Adeguamento, completamento e nuovi impianti di depurazione fascia costiera ionica e collina del materano 1° lotto - comune di Accettura	40.286.262
305/1989 art. 8	6 - lotto	Adeguamento, completamento e nuovi impianti di depurazione bacino agri Sinni - comune di Castelsaraceno	17.850.950
305/1989 art. 8	6 - lotto	Adeguamento, completamento e nuovi impianti di depurazione bacino agri Sinni - comune di Terranova del Pollino	40.406.039
305/1989 art. 8	7 - lotto	Adeguamento, completamento e nuovi impianti di depurazione bacino del Sele - comune di Savoia di Lucania	82.214.500
305/1989 art. 8	7 - lotto	Adeguamento, completamento e nuovi impianti di depurazione bacino del Sele - comune di Tito	89.922.815
305/1989 art. 8	5 - lotto	Adeguamento, completamento e nuovi impianti di depurazione bacino agri Sinni - comune di Aliano	53.804.719
305/1989 art. 8	8 - lotto	Adeguamento, completamento e nuovi impianti di depurazione bacino del Bradano - comune di Banzi	31.594.549
305/1989 art. 8	5 - lotto	Adeguamento, completamento e nuovi impianti di depurazione fascia costiera ionica e collina del materano 1° lotto - comune di Grottole	46.640.000
305/1989 art. 8	5 - lotto	Adeguamento, completamento e nuovi impianti di depurazione fascia costiera ionica e collina del materano 1° lotto - comune di Matera	30.451.396
305/1989 art. 8	6 - lotto	Adeguamento, completamento e nuovi impianti di depurazione bacino agri Sinni - comune di Marsico Nuovo	25.573.505
305/1989 art. 8	8 - lotto	Adeguamento, completamento e nuovi impianti di depurazione bacino del Bradano - comune di Oppido Lucano	32.632.146
305/1989 art. 8	5 - lotto	Adeguamento, completamento e nuovi impianti di depurazione fascia costiera ionica e collina del materano 1° lotto - comune di Salandra	11.362.537
305/1989 art. 8	5 - lotto	Adeguamento, completamento e nuovi impianti di depurazione fascia costiera ionica e collina del materano 1° lotto - comune di San Mauro Forte	22.246.442
305/1989 art. 8	6 - lotto	Adeguamento, completamento e nuovi impianti di depurazione bacino agri Sinni - comune di San Chirico Raparo	39.419.027
305/1989 art. 8	8 - lotto	Adeguamento, completamento e nuovi impianti di depurazione bacino del Bradano - comune di San Chirico Nuovo	38.314.427
305/1989 art. 8	7 - lotto	Adeguamento, completamento e nuovi impianti di depurazione bacino del Sele - comune di Satriano di Lucania	42.399.626
		TOTALE ECONOMIE . . .	1.065.942.780

Regione Basilicata

TABELLA *G*
Risorse PTTA disponibili

LEGGE 23 MAGGIO 1997, N. 135
«PIANO STRAORDINARIO DI COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE
DEI SISTEMI DI COLLETTAMENTI E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE»

Legge di finanziamento	Piano di appartenenza		Importo disponibile
305/89 art. 8	PTTA 1994/96	Bacini idrografici - settore risorse idriche	L. 15.942.780,0
		TOTALE . . .	L. 15.942.780,0

98A9139

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 maggio 1998.

Adeguamento delle quote e azioni nonché dei parametri di cui agli articoli 3 e 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nelle società cooperative.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante norme in materia di società cooperative che dispone l'adeguamento triennale dei limiti massimi previsti dagli articoli 3 e 15 della medesima legge in base all'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Vista la certificazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 4 febbraio 1998 da cui si rileva che la variazione percentuale verificatesi nel triennio 1995-1997 è pari al 5,4% per l'anno 1995, al 3,9% per l'anno 1996, all'1,7% per l'anno 1997;

Considerato che l'adeguamento in questione concerne il limite massimo della quota sociale che ciascun socio di società cooperativa persona fisica può possedere nonché la fissazione dei parametri necessari per l'assoggettamento a ispezioni annuali è certificazione del bilancio di esercizio;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla rivalutazione di cui sopra secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT;

Decreta:

Articolo unico

Le previsioni di cui agli articoli 3 e 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 sono adeguate in base alle variazioni medie annue dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per il triennio considerato sono pari al 5,4% per l'anno 1995; 3,9% per l'anno 1996; 1,7% per l'anno 1997.

Roma, 19 maggio 1998

Il Ministro: TREU

98A9137

DECRETO 31 luglio 1998.

Adeguamento delle quote e azioni nonché dei parametri di cui agli articoli 7 e 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nelle società cooperative.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante norme in materia di società cooperative che dispone l'adeguamento triennale dei limiti massimi previsti dagli articoli 7 e 10 della medesima legge in base all'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Vista la certificazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 4 febbraio 1998 da cui si rileva che la variazione percentuale verificatesi nel triennio 1995-1997 è pari al 5,4% per l'anno 1995, al 3,92% per l'anno 1996, all'1,7% per l'anno 1997;

Considerato che l'adeguamento in questione riguarda la rivalutazione delle quote e delle azioni sociali mediante destinazione di parte degli utili di esercizio nonché la rivalutazione dei limiti massimi dei prestiti sociali;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla rivalutazione di cui sopra secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT;

Decreta:

Articolo unico

Le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 sono adeguate in base alle variazioni medie annue dell'indice nazionale generale dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per il triennio considerato sono pari al 5,4% per l'anno 1995; 3,9% per l'anno 1996; 1,7% per l'anno 1997.

Roma, 31 luglio 1998

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro delle finanze
VISCO

98A9138

DECRETO 18 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI GENOVA

Visto lart. 2544, comma primo - prima parte del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso al Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 23 luglio 1998.

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, comma primo, prima parte del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di produzione e lavoro Co.Se.Te. - Cooperativa servizi tecnici Entella a r.l., con sede in Chiavari (Genova), costituita per rogito notaio Guido Santoro, repertorio n. 11203 in data 9 marzo 1987, iscritta nel registro delle imprese al n. 5695, tribunale di Chiavari, S.G.C. n. 3147/227622;

2) società cooperativa di produzione e lavoro Gran Maghreb - Cooperativa per lo sviluppo culturale e spettacolo a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Luigi Castello, repertorio n. 18797 in data 7 giugno 1990, iscritta nel registro delle imprese al n. 54001, Tribunale di Genova, S.G.C. n. 3323/ 249079;

3) società cooperativa di produzione e lavoro Radio Cosmo 78 a r.l., con sede in Genova, costituita per rogito notaio Massimo Di Paolo, repertorio n. 5149 in data 29 febbraio 1980, iscritta nel registro delle imprese al n. 35099, Tribunale di Genova, S.G.C. n. 2648/174851.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 18 settembre 1998

Il direttore: LEGITIMO

98A9141

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 6 ottobre 1998.

Modificazioni agli articoli 3 e 17 e introduzione dell'articolo 17-*bis* del regolamento della Camera dei deputati.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3.

1. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrano a candidati eletti per la quota proporzionale già proclamati eletti in collegi uninominali, nonché ai deputati optanti tra più circoscrizioni, condizionatamente alla convalida della loro elezione nel collegio uninominale o nella circoscrizione di opzione.

2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria composta dei deputati membri della giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La presidenza della Giunta provvisoria è attribuita secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2; assume le funzioni di segretario il deputato più giovane d'età tra i componenti la Giunta provvisoria.

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

Art. 17.

1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i gruppi parlamentari. Essa riferisce all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.

3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni; quand'anche queste siano date, il Presidente della Camera non le comunica all'Assemblea. Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un organo parlamentare.

4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta.

Dopo l'art. 17 è aggiunto il seguente:

Art. 17-*bis*.

1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.

2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile.

3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge elettorale non preveda che esso venga attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive, il Presidente della Camera proclama eletto il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni.

4. Per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni la Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento.

Il Presidente: VIOLANTE

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 28).

Presentato dalla Giunta per il regolamento il 30 settembre 1998 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta lo stesso 30 settembre.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 5 ottobre 1998 e da essa approvato nella seduta del 6 ottobre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alla deliberazione:

— Il testo degli articoli 3 e 17 del regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'assemblea nella seduta del 6 ottobre, sopra riportate, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che *subentrano a candidati eletti per la quota proporzionale già proclamati eletti in collegi uninominali, nonché ai deputati optanti tra più circoscrizioni, condizionatamente alla convalida della loro elezione nel collegio uninominale o nella circoscrizione di opzione.*

2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria composta dei deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. *La presidenza della Giunta provvisoria è attribuita secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 2; assume le funzioni di segretario il deputato più giovane d'età tra i componenti la Giunta provvisoria*».

«Art. 17. — 1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i gruppi parlamentari. Essa riferisce all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità dalle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità *e di decadenza previste dalla legge,* formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'art. 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.

3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni; quand'anche *queste* siano date, il Presidente della Camera non le comunica all'Assemblea. *Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un organo parlamentare.*

4. Qualora la Giunta non *risponda* per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non *sia* possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera *provvede* a rinnovare la Giunta».

98A9152

DELIBERAZIONE 6 ottobre 1998.

Regolamento della Giunta delle elezioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati.

Capo I

FUNZIONI, ORGANI E POTERI DELLA GIUNTA

Art. 1.

Costituzione della Giunta

1. La Giunta delle elezioni è convocata, per la sua costituzione, dal Presidente della Camera entro tre giorni dalla nomina dei suoi componenti ed è presieduta provvisoriamente dal componente più anziano come deputato o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono svolte dal deputato più giovane d'età.

2. Nell'elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei tre segretari ciascun componente la Giunta scrive sulla propria scheda, rispettivamente, uno e due nomi. Sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, superiore comunque a un quarto dei votanti. In caso di parità di voti si applica il comma 2.

Art. 2.

Validità delle deliberazioni e votazioni qualificate

1. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non partecipa al voto almeno la maggioranza dei suoi componenti. Sono computati a questo fine anche coloro che abbiano dichiarato di astenersi. Il Presidente non è obbligato a verificare se la Giunta sia in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da due componenti e la Giunta stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. Non può essere chiesta la verifica del numero legale in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del regolamento della Camera.

2. La Giunta vota per alzata di mano, salvo nei casi di cui al comma 3. Le votazioni in materia di verifica dei poteri, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza non costituiscono votazioni riguardanti persone ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del regolamento della Camera.

3. La votazione nominale può essere richiesta da due componenti della Giunta.

4. Quando una deliberazione comporti la scelta tra una proposta di convalida e una proposta di contestazione ovvero di annullamento di un'elezione, in caso di parità di voti s'intende che la Giunta si è pronunziata per la convalida. In caso di reiezione di una proposta s'intende approvata la proposta alternativa.

Art. 3.

Comitati permanenti e temporanei

1. La Giunta istituisce un comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, e può istituire altri comitati per l'esame di determinate materie. Le funzioni dei comitati sono istruttorie rispetto alla Giunta.

2. I comitati istituiti sono composti da membri della Giunta nominati dal Presidente in proporzione alla consistenza dei gruppi, e sono presieduti da uno o più coordinatori nominati dal Presidente.

3. Quando sia disposta la revisione di schede elettorali, ovvero se ne ravvisi altrimenti l'opportunità, il Presidente della Giunta nomina un apposito comitato di verifica costituito dal relatore e da un rappresentante per ciascun gruppo.

Art. 4.

Poteri della Giunta

1. Nell'ambito dell'attività di verifica dei risultati elettorali, la Giunta può sempre disporre, su proposta del relatore o di un componente, sino alla convalida definitiva dell'elezione da parte dell'Assemblea, la revisione delle schede nulle, bianche e contestate, nonché, ove necessario, delle schede valide e di tutti i documenti elettorali.

2. Successivamente alla convalida definitiva delle elezioni, la verifica dei risultati elettorali avanti alla Giunta può essere riaperta soltanto a seguito di specifica deliberazione dell'Assemblea, su proposta della Giunta, nei seguenti casi:

a) se la convalida sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti del procedimento;

b) se risulti che la convalida è stata deliberata sulla base di elementi riconosciuti falsi dalla Giunta o dichiarati falsi dall'autorità giudiziaria con sentenza anche non definitiva;

c) se dopo la convalida siano assunti agli atti uno o più documenti decisivi, ovvero siano sopravvenuti o siano stati scoperti nuovi elementi che, da soli o uniti a quelli valutati nel procedimento per la verifica, dimostrino in maniera inequivoca la mancanza dei presupposti necessari per la convalida.

3. La Giunta richiede a qualsiasi autorità, per mezzo del Presidente della Camera, i documenti e gli atti che reputa necessari.

Art. 5.

Trasmissione di atti all'autorità giudiziaria

1. La Giunta, qualora nel corso della propria attività riscontri fatti che potrebbero costituire reato, ne dà notizia all'autorità giudiziaria per il tramite del Presidente della Camera.

2. Qualora ritenga che tali fatti possano influire sulla validità delle elezioni, sospende la convalida dell'elezione dei deputati interessati.

3. La Giunta pone a disposizione dell'autorità giudiziaria il materiale elettorale in sua disponibilità, necessario per riscontri a fini di giustizia, con modalità compatibili con il buon andamento della verifica dei poteri.

Art. 6.

Pubblicità dei lavori e regime degli atti

1. La pubblicità dei lavori della Giunta è assicurata mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari.*

2. Delle riunioni della Giunta è redatto verbale la cui ostensibilità è limitata ai componenti della stessa.

3. I componenti della Giunta, i funzionari e il personale della segreteria, nonché le persone che a qualunque titolo collaborano con l'attività della Giunta, sono tenuti alla riservatezza su tutte le notizie e le informazioni conosciute in ragione di tale ufficio, salvo che esse abbiano un diverso regime di pubblicità.

4. Le schede e i documenti elettorali in possesso della Giunta sono accessibili solo alle parti e ai soggetti interessati nel corso e con le modalità dell'istruttoria nonché, limitatamente agli atti elettorali verificati dalla Giunta e non visionati, successivamente alla convalida o all'annullamento dell'elezione.

5. Le delibere di contestazione ed equivalenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, nonché quelle conseguenti alla presentazione di ricorsi o comunque incidenti sulle posizioni giuridiche delle parti o dei soggetti interessati, sono motivate e soggette a pubblicità ai sensi del comma 1.

Art. 7.

Ulteriori attività della Giunta

1. Nelle materie di propria competenza, la Giunta può avvalersi delle procedure d'indagine, informazione e controllo disciplinate dal capo XXXIII del regolamento della Camera.

Capo II

PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DEI RISULTATI ELETTORALI

Art. 8.

Attività preliminari e preparatorie

1. Il Segretario generale della Camera dei deputati, tramite gli uffici competenti, provvede alla raccolta dei documenti relativi alle elezioni pervenuti alla Camera, effettua un controllo preliminare dei documenti elettorali, rappresentando i risultati al relatore competente per circoscrizione, e cura la predisposizione di un prospetto per i membri della Giunta nel quale, per ciascuna circoscrizione elettorale e per ciascun collegio, sono indicati:

a) il numero degli iscritti nelle liste elettorali e dei votanti, dei voti validi e nulli e delle schede nulle, bianche e contestate, nonché gli altri dati elettorali rilevanti ai fini della verifica dei poteri secondo quanto risulta dai verbali degli uffici centrali circoscrizionali;

b) l'indicazione riassuntiva dei reclami, delle proteste e dei ricorsi presentati;

c) eventuali osservazioni conseguenti al riscontro effettuato in sede di verifica preliminare dei documenti elettorali.

Art. 9.

Formalità ed effetti dei ricorsi

1. Sono legittimati al ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale i soggetti titolari di un interesse personale, diretto e qualificato. I ricorsi tempestivi sono esaminati nell'ambito della verifica dei poteri con osservanza del contraddittorio nei modi di cui all'articolo 11 e definiti con deliberazione motivata e soggetta a pubblicità ai sensi del comma 1 dell'articolo 6.

2. I ricorsi proposti direttamente alla Camera devono essere sottoscritti con firma autenticata nelle forme di legge e devono indicare il domicilio o la residenza del ricorrente. Essi devono essere inviati con data certa alla Camera dei deputati, in persona del Presidente della Camera, entro venti giorni dal giorno di proclamazione del deputato cui si riferiscono. In caso di ricorso avverso più proclamazioni, il termine decorre distintamente per ciascun deputato interessato, restando l'atto improcedibile quale ricorso per le parti riguardanti proclamazioni tardivamente impugnate. Gli atti integralmente intempestivi sono restituiti al mittente. Degli atti parzialmente intempestivi si dà comunicazione al ricorrente.

Art. 10.

Relatori per la verifica dei poteri

1. Il Presidente della Giunta nomina un relatore per ciascuna circoscrizione elettorale, individuandolo a turno in ragione di età e seguendo l'ordine numerico delle circoscrizioni, e in modo che nessun componente possa essere relatore per la circoscrizione nella quale è stato eletto.

2. Quando le proclamazioni effettuate dipendono da calcoli o assegnazioni comunque effettuati su base nazionale, il Presidente della Giunta nomina un relatore che riferisce su tali operazioni e sulle relative proclamazioni. L'incarico non può essere affidato a un deputato proclamato in conseguenza di tali operazioni; esso è inoltre incompatibile con quello di relatore per le circoscrizioni territoriali di cui al comma 1.

3. Quando la Giunta prende deliberazioni diverse da quelle proposte dal relatore, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2, il Presidente può sostituirlo con altro relatore scelto tra i componenti favorevoli alla deliberazione.

4. Quando per qualsiasi caso si renda necessaria la sostituzione del relatore, ad essa provvede il Presidente con le stesse modalità di cui al comma 1, dandone comunicazione motivata alla Giunta.

Art. 11.

Verifica ordinaria

1. Il relatore per la circoscrizione territoriale, presi in esame i documenti della circoscrizione, procede:

a) ove esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, alla verifica della loro ammissibilità o procedibilità e, anche a mezzo di revisione di schede, degli elementi manifesti, in positivo o in negativo, di fondatezza e rilevanza, proponendo alla Giunta l'archiviazione dei medesimi, con convalida dell'elezione o con apertura dell'istruttoria per elementi diversi da quelli oggetto di ricorso, ovvero l'apertura dell'istruttoria;

b) ove non esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, a un esame preliminare della documentazione elettorale, ivi comprese se necessario le schede di voto, e quindi alla proposta di convalida o di apertura dell'istruttoria.

2. Deliberati l'apertura dell'istruttoria, i tempi e l'oggetto della medesima, è costituito il comitato di verifica, designato dal Presidente e composto dal relatore

e da un rappresentante per ciascun gruppo, che procede alle necessarie attività istruttorie, definendo se del caso modalità di svolgimento della partecipazione delle parti non disciplinate dal comma 3.

3. Il relatore dà quindi comunicazione alle parti e ai soggetti interessati, individuati a norma dell'articolo 12, della messa a disposizione delle schede e dei documenti elettorali del collegio o della circoscrizione interessati. Per ogni collegio, la Giunta stabilisce il termine a decorrere dal quale le parti e i soggetti interessati possono prendere visione delle schede, entro i successivi cinque giorni utili per le schede bianche, nulle e contestate, ed entro i successivi quindici giorni utili per le schede valide. Per ogni circoscrizione, il periodo nel quale le parti e i soggetti interessati possono esaminare le schede è fissato dalla Giunta in relazione all'ampiezza della circoscrizione stessa. I termini di cui ai precedenti periodi iniziano a decorrere non prima di cinque giorni dalla data della loro comunicazione alle parti e ai soggetti interessati.

4. La Giunta ha sempre la facoltà di ammettere all'istruttoria soggetti ulteriori, già candidati o eletti, rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, nonché di individuare, tra i candidati e gli eletti, parti e soggetti interessati per i reclami riguardanti l'interpretazione della legge, i criteri applicati dagli organi operanti nel procedimento elettorale e ogni altra questione residuale.

5. Le parti e i soggetti interessati possono prendere visione delle schede e dei documenti elettorali, alla presenza del personale addetto alla segreteria della Giunta, direttamente o mediante proprio rappresentante, dal quale possono altresì farsi assistere, nel periodo previsto dal calendario stabilito ai sensi del comma 3, che indica i giorni e gli orari nei quali il materiale elettorale può essere consultato.

6. All'esito della revisione delle schede e dei documenti elettorali, le parti e i soggetti interessati possono produrre memorie e chiarimenti, che sono esaminati dal comitato di verifica ai fini delle ulteriori fasi del procedimento.

7. Al termine dell'attività istruttoria delle parti, il relatore, effettuate da parte del comitato di verifica le necessarie ulteriori attività istruttorie, senza la partecipazione delle parti, nell'ambito dell'oggetto dell'istruttoria, propone alla Giunta la convalida o la contestazione dell'elezione.

8. L'accoglimento, da parte della Giunta, delle proposte di convalida formulate dai relatori è comunicato al Presidente della Camera, ai fini della proposta per l'Assemblea.

9. Il relatore rimette all'apposito comitato, di cui all'art. 3, comma 1, la valutazione di eventuali cause di ineleggibilità o di decadenza rilevate nel corso della verifica dei poteri, sospendendo la convalida delle relative elezioni.

10. Qualora una proclamazione effettuata in sede di circoscrizione territoriale dipenda da calcoli o assegnazioni su base nazionale, ovvero si riferisca ad una circoscrizione nazionale, il relatore, a conclusione della verifica ordinaria, propone alla Giunta di determinare i voti e le cifre elettorali conseguiti in ambito circoscrizionale territoriale, rimettendo conseguentemente gli atti al relatore incaricato di riferire sulle operazioni effettuate su base nazionale.

11. Ciascun relatore deve presentare le sue conclusioni entro quattro mesi dal termine delle attività di cui all'articolo 8. In caso di ritardo, il Presidente invita formalmente il relatore a presentare le proprie conclusioni e, in caso di ulteriore ritardo non motivato, provvede alla sua sostituzione.

Art. 12.

Parti e soggetti interessati ai fini del contraddittorio

1. Sono parti nel procedimento avanti alla Giunta:

a) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei collegi uninominali, i ricorrenti e i deputati la cui elezione è oggetto diretto e specifico del reclamo;

b) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei seggi attribuiti in ragione proporzionale nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e l'ultimo degli eletti di ciascuna delle liste che hanno ottenuto almeno un seggio nella circoscrizione, la cui elezione possa essere interessata;

c) nei procedimenti attinenti all'effettuazione e valutazione delle operazioni di calcolo svolte in ambito territoriale nazionale per l'attribuzione e il riparto dei seggi in ragione proporzionale tra le liste presentate nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e i proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata, nonché i candidati che ad essi subentrano.

2. Qualora l'elezione oggetto di reclamo sia avvenuta in base a liste o graduatorie di candidati, sono cointeressati o controinteressati nel procedimento avanti alla Giunta:

a) i deputati proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata o la convalida della cui elezione è subordinata a quella di deputati plurieletti la cui elezione è oggetto di reclamo;

b) i primi candidati nell'ordine progressivo delle liste e graduatorie ammesse al riparto dei seggi, la cui posizione possa essere idonea a conseguire l'elezione.

Art. 13.

Contestazione dell'elezione. Seduta pubblica

1. Qualora la Giunta deliberi la contestazione di una elezione, il Presidente della Giunta fissa il giorno e l'ora della seduta pubblica, dandone comunicazione alle parti. Dal giorno della comunicazione alle parti a quello della seduta pubblica devono trascorrere almeno venti giorni; la data fissata non può essere differita, salvo casi di forza maggiore.

2. Sino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica le parti possono depositare nuovi documenti o deduzioni; sino al terzo giorno esse possono prendere visione, presso la segreteria della Giunta, dei documenti depositati dalle controparti nonché della restante documentazione agli atti. La Giunta non tiene conto dei documenti depositati oltre il termine.

3. Le sedute della Giunta in sede di esame della contestazione sono pubbliche, di esse viene redatto un resoconto stenografico, e per esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 64 del regolamento della Camera. Il Presidente dirige la discussione e disciplina l'udienza.

4. Il relatore espone in apertura di seduta i fatti e le questioni senza esprimere giudizi. Le parti o i loro rappresentanti hanno facoltà di intervenire e, quindi, di replicare per una volta.

5. Ciascuna delle parti può farsi assistere in udienza da non più di un rappresentante. I deputati non possono rappresentare le parti innanzi alla Giunta.

6. Al termine della discussione la seduta pubblica è sospesa e la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per assumere, senza intervalli o sospensioni, la deliberazione.

7. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata.

8. Al termine della discussione in camera di consiglio il Presidente comunica in seduta pubblica la deliberazione assunta: questa consiste nella proposta all'Assemblea di annullamento, decadenza o convalida dell'elezione contestata.

9. Qualora la deliberazione assunta non sia definitiva, si applicano nuovamente le facoltà, le procedure e i termini di cui ai commi 1 e 2. Non possono partecipare alla camera di consiglio delle sedute pubbliche successive componenti della Giunta che non siano stati presenti alla prima seduta.

10. La deliberazione definitiva è oggetto di relazione scritta, che è presentata all'Assemblea entro venti giorni dalla seduta pubblica in cui è stata assunta.

11. È ammessa la presentazione all'Assemblea di relazioni di minoranza.

Art. 14.

Verifica delle operazioni elettorali effettuate su base nazionale

1. Il procedimento di verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, in quanto applicabili.

Capo III

PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE INCOMPATIBILITÀ, DELLE INELEGGIBILITÀ E DEI CASI DI DECADENZA.

Art. 15.

Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione ai sensi del presente comma entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo esercizio delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista.

2. La Giunta può in ogni caso richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative e procedere anche d'ufficio, su iniziativa di ciascun componente e sulla base della documentazione in proprio possesso o comunque acquisita, all'accertamento delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.

Art. 16.

Istruttoria e contraddittorio

1. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai deputati e della documentazione esistente agli atti, la Giunta, per il tramite del comitato di cui all'articolo 3, comma 1, svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei deputati, rilevanti ai fini del giudizio sulla compatibilità, l'eleggibilità e la decadenza degli stessi.

2. Il comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità ed entro quattro mesi per i casi di ineleggibilità e decadenza, effettua una delibazione preliminare a seguito della quale:

a) propone alla Giunta la presa d'atto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche o degli uffici ricoperti dai deputati, dell'eleggibilità degli interessati o dell'insussistenza di casi di decadenza; ovvero, la presa d'atto degli intervenuti collocamenti in aspettativa, cessazioni, decadenze, sospensioni e dimissioni dalle predette cariche, uffici, funzioni e condizioni soggettive;

b) ove constati l'insufficienza degli elementi documentali disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito e, all'esito di tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di cui alle lettere *a)* o *c)*;

c) ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità o cause di decadenza, svolge la necessaria istruttoria in contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta valutazione al deputato interessato, il quale può trasmettere al comitato ogni utile controdeduzione entro il termine di quindici giorni, chiedendo eventualmente di essere ascoltato dal comitato stesso. All'esito di tale fase il comitato avanza la conseguente proposta alla Giunta.

Art. 17.

Delibere e procedimento

1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal comitato di cui all'art. 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto comitato, di accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come delibera di rimessione degli atti al comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera *c).*

2. Le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.

3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato può far pervenire una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinunzia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinunzia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinunzia.

4. L'opzione per la carica giudicata incompatibile comporta le dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali l'Assemblea prende atto.

5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di sussistenza di cause di decadenza dal mandato parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione.

6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13.

Capo IV

PROCLAMAZIONE DI DEPUTATI SUBENTRANTI IN CORSO DI LEGISLATURA

Art. 18.

Proclamazione di deputati subentranti

1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la Giunta si riunisce immediatamente per accertare se il seggio rimasto vacante debba essere attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta accerta quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto per la circoscrizione territoriale e la lista interessate.

2. L'esito degli accertamenti di cui al comma 1 è immediatamente comunicato al Presidente della Camera per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 17-*bis* del regolamento della Camera.

3. Qualora l'accertamento di cui al comma 1, secondo periodo, avvenga sulla base dei dati degli uffici elettorali, la relativa proclamazione rimane subordinata all'accertamento definitivo ai sensi del capo II.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno precedente la data di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati per la XIV legislatura.

2. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Presidente della Giunta delle elezioni presenta all'Assemblea una relazione nella quale riferisce sull'applicazione del regolamento stesso.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme del regolamento della Camera.

Il Presidente: VIOLANTE

LAVORI PREPARATORI

*(Documento II-*bis*, n. 1).*

Presentato dalla Giunta delle elezioni il 30 aprile 1998 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima giunta nelle sedute del 28 gennaio, 11 febbraio, 19 e 26 marzo e 29 aprile 1998. Deferito alla Giunta per il regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 2, del regolamento della Camera dei deputati.

Esaminato dalla Giunta per il regolamento nelle sedute del 7, 16, 21 e 23 luglio 1998. Relazione presentata alla Presidenza il 23 luglio 1998.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 5 ottobre 1998 e da essa approvato nella seduta del 6 ottobre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2:

— L'art. 49, comma 1, del regolamento della Camera dei deputati così recita:

«Art. 49. — 1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 51, quelle che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'art. 32, comma secondo, della Costituzione. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali».

Nota all'art. 7:

— Il capo XXXIII del regolamento della Camera, riguardante le procedure di indagine, informazione e controllo in commissione, disciplina, all'art. 143, la presentazione di relazioni all'assemblea, lo svolgimento di audizioni di Ministri e dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici, anche ad ordinamento autonomo, e la richiesta di relazioni al Governo; all'art. 144, lo svolgimento di indagini conoscitive; all'art. 145, la richiesta di rilevazioni, elaborazioni e studi statistici all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Nota all'art. 13:

— I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 64 del regolamento della Camera così recitano:

«2. Il pubblico è ammesso in apposite tribune.

3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

4. In ogni tribuna vi è un commesso incaricato di vigilare sull'osservanza dei regolamenti e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

5. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna nella quale è avvenuto».

Nota all'art. 18:

— Il comma 3 dell'art. 17-*bis* del regolamento della Camera così recita:

«3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge elettorale non preveda che esso venga attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive, il Presidente della Camera proclama eletto il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni».

98A9153

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 17 agosto 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996, relativo all'approvazione della tabella XVIII-*ter* recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta formulata dal Comitato regionale di coordinamento della regione Sardegna in data 25 luglio 1996;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 15 aprile 1997 e del 12 maggio 1998, contenenti la proposta relativa alla istituzione del D.U. di «Ortottista - Assistente di oftalmologia»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 2 luglio 1998 e del senato accademico del 29 luglio 1998, con le quali è stata approvata la proposta di modifica di statuto relativa all'istituzione del suddetto corso di diploma universitario;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 gennaio 1998, che, all'art. 2, comma 4, prevede la possibilità, per le università, di istituire autonomamente nuove facoltà e corsi, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario;

Vista la nota d'indirizzo del 16 giugno 1998 inviata dal M.U.R.S.T., contenente informazioni sintetiche finalizzate al completamento dell'autonomia delle università, nonché indicazioni sulle innovazioni immediatamente percorribili, ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997 (art. 17, commi 95 e seguenti);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

L'elenco dei D.U. istituiti presso l'Università degli studi di Cagliari, di cui all'art. 551, è aggiunto quello per «Ortottista - Assistente di oftalmologia» afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Dopo l'art. 551, introduttivo del Titolo XIV relativo ai diplomi universitari, e con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al D.U. di «Ortottista - Assistente di oftalmologia», di cui all'art. 3 del presente decreto:

Art. 3.

«ORTOTTISTA - ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA

Art. 552 *(Finalità, organizzazione, requisiti di accesso).* — L'Università - facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario di «Ortottista - Assistente in oftalmologia».

Il corso di diploma, ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante, con il rilascio del titolo di «Ortottista - Assistente di oftalmologia».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è di 4, per un totale di 12 per l'intera durata del corso, in relazione alle possibilità formative.

Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari che, su prescrizione del medico, trattano i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettuano le tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 743.

Art. 553 *(Ordinamento didattico).* — Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestre); le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far apprendere allo studente le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, i principi della fisiopatologia necessari per poter svolgere attività di trattamento riabilitativo ortottico nei disturbi della motilità oculare e della visione binoculare, di rieducazione di handicap della funzione visiva e per poter eseguire tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso del D.U.: settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F02X Storia della medicina, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile, F22A Igiene generale e specialistica.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

1° Anno - 1° semestre

Area A - Propedeutica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi culturali per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, i fondamenti di fisica, chimica, istologia, embriologia, anatomia e fisiologia e di ortottica. Deve infine acquisire conoscenze d'informatica applicata.

A1. Corso integrato di Fisica, Statistica e Informatica:

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica;

A2. Corso integrato di Chimica medica e biomedica:

Settore: E05A Biochimica;

A3. Corso integrato di Anatomo-Fisiologia:

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E06A Fisiologia umana, F14X Malattie dell'apparato visivo;

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2:

— L'art. 49, comma 1, del regolamento della Camera dei deputati così recita:

«Art. 49. — 1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 51, quelle che incidono sui princìpi e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'art. 32, comma secondo, della Costituzione. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali».

Nota all'art. 7:

— Il capo XXXIII del regolamento della Camera, riguardante le procedure di indagine, informazione e controllo in commissione, disciplina, all'art. 143, la presentazione di relazioni all'assemblea, lo svolgimento di audizioni di Ministri e dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici, anche ad ordinamento autonomo, e la richiesta di relazioni al Governo; all'art. 144, lo svolgimento di indagini conoscitive; all'art. 145, la richiesta di rilevazioni, elaborazioni e studi statistici all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Nota all'art. 13:

— I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 64 del regolamento della Camera così recitano:

«2. Il pubblico è ammesso in apposite tribune.

3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

4. In ogni tribuna vi è un commesso incaricato di vigilare sull'osservanza dei regolamenti e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

5. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna nella quale è avvenuto».

Nota all'art. 18:

— Il comma 3 dell'art. 17-*bis* del regolamento della Camera così recita:

«3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge elettorale non preveda che esso venga attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive, il Presidente della Camera proclama eletto il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni».

98A9153

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 17 agosto 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996, relativo all'approvazione della tabella XVIII-*ter* recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta formulata dal Comitato regionale di coordinamento della regione Sardegna in data 25 luglio 1996;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 15 aprile 1997 e del 12 maggio 1998, contenenti la proposta relativa alla istituzione del D.U. di «Ortottista - Assistente di oftalmologia»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 2 luglio 1998 e del senato accademico del 29 luglio 1998, con le quali è stata approvata la proposta di modifica di statuto relativa all'istituzione del suddetto corso di diploma universitario;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 gennaio 1998, che, all'art. 2, comma 4, prevede la possibilità, per le università, di istituire autonomamente nuove facoltà e corsi, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario;

Vista la nota d'indirizzo del 16 giugno 1998 inviata dal M.U.R.S.T., contenente informazioni sintetiche finalizzate al completamento dell'autonomia delle università, nonché indicazioni sulle innovazioni immediatamente percorribili, ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997 (art. 17, commi 95 e seguenti);

E3. Corso integrato di Riabilitazione neuropsicovisiva:

Settori: F11A Psichiatria, F19B Neuropsichiatria infantile, F14X Malattie dell'apparato visivo;

E4. Corso integrato di Chirurgia ed Assistenza oftalmica:

Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

E5. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1.300 ore nell'intero anno).

3º Anno - 2º semestre

Area F - Pratica ortottica e della riabilitazione della disabilità visiva (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere tecniche semeiologiche, metodi, tecniche, presidi della rieducazione, handicap della funzione visiva, ortottica in età evolutiva, in età adulta e geriatrica; deve conoscere i principi di diritto, etica e deontologia che regolano la professione.

F1. Corso integrato di Semeiotica oculare II:

Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

F2. Corso integrato di Rieducazione handicap funzione visiva in età evolutiva:

Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

F3. Corso integrato di Ortottica:

Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

F4. Corso integrato di Diritto sanitario, Medicina Legale, Etica e Deontologia:

Settore: F02X Storia della medicina, F14X Malattie dell'apparato visivo, F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo;

F5. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1.300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve avere partecipato, in relazione alle specifiche competenze nel campo dei disturbi motori e sensoriali della visione, ai seguenti atti (decreto ministeriale n. 743/1994):

350 determinazioni della acuità visiva, della sensibilità al contrasto, della fissazione oculare;

350 determinazioni e trattamenti preventivi-riabilitativi ortottici dei disturbi della visione mono-binoculare e della motilità oculare dell'handicap della funzione visiva, dei disturbi della convergenza-divergenza e della accomodazione, della diplopia, del nistagmo;

350 misurazioni della deviazione oculare negli strabismi concomitanti latenti e manifesti ed incomitanti;

350 determinazioni della correzione ottica e prismatica con relativa applicazione in tutti i tipi di disturbi della motilità oculare e della visione binoculare;

100 effettuazioni di tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica;

rifrazione, campo visivo, senso cromatico, senso luminoso, adattometria, contattologia, elettrofisiologia, ecografia, biometria, pachimetria, fluorangiografia, tonometria, tonografia;

150 osservazioni di aspetti fisiologici della motilità oculare e della visione binoculare;

esperienza pratica con tutti i metodi, tecniche, presidi ottici, e prismatici inclusi, di esame e trattamento rieducativo riabilitativo ortottico in almeno 350 pazienti con disturbi della motilità oculare e della visione mono-binoculare in almeno 40 portatori di handicap della funzione visiva; relativa compilazione cartelle cliniche ortottiche o dell'ipovedente;

80 osservazioni di aspetti fisiologici della funzione visiva;

100 osservazioni di pazienti con patologie oculari e degli annessi;

400 esami di tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica;

100 ore di assistenza di sala operatoria.

Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 17 agosto 1998

Il rettore: MISTRETTA

98A9142

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2240, e successive modificazioni;

A4. Corso integrato di Biologia e Genetica:
Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica;

A5. Corso integrato di Fisiopatologia della visione binoculare:
Settore: E10X Biofisica medica, F14X Malattie dell'apparato visivo;

A6. Inglese scientifico:
Settore: L18C Linguistica inglese;

A7. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture specialistiche universitarie ed ospedaliere (700 ore nell'intero anno).

1º Anno - 2º semestre

Area B - Anatomo-Fisiologia dell'apparato visivo, motilità oculare e visione binoculare (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali della anatomo-fisiologia dell'apparato visivo, della motilità oculare e della visione binoculare, nonché i principi di ottica fisiopatologica e di psicologia.

B1. Corso integrato di Anatomo-Fisiologia dell'apparato visivo:
Settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, F14X Malattie dell'apparato visivo;

B2. Corso integrato di Anatomo-Fisiologia della motilità oculare e della visione binoculare:
Settori: E06A Fisiologia umana, F14X Malattie dell'apparato visivo;

B3. Corso integrato di Ottica fisiopatologica I:
Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

B4. Corso integrato di Psicologia medica:
Settori F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica;

B5. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (700 ore nell'intero anno).

2º Anno - 1º semestre

Area C - Fisiopatologia oculare, della Motilità oculare e della Visione binoculare semeiotica e ortottica (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di fisiopatologia della funzione visiva, della motilità oculare e della visione mono- e binoculare, l'ortottica generale, la semeiotica e la metodologia ortottica; deve inoltre apprendere le nozioni generali ed applicative relative ai problemi legati ai vizi di refrazione ed alla loro correzione.

C1. Corso integrato di Fisiopatologia della funzione visiva:
Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

C2. Corso integrato di Ottica fisiopatologica II:
Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

C3. Corso integrato di Patologia oculare:
Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

C4. Corso integrato di ortottica generale:
Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

C5. Corso integrato di Semeiotica e metodologia ortottica:
Settori: F14X Malattie dell'apparato visivo;

C6. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1.000 ore nell'intero anno).

2º Anno - 2º semestre

Area D - Semeiologia oculare, ortottica, Metodologie di rieducazione funzionale e del Trattamento riabilitativo ortottico (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica, ortottica, metodologia di rieducazione funzionale e trattamento riabilitativo ortottico, le specifiche correlazioni cliniche; deve inoltre apprendere i fondamenti di contattologia.

D1. Corso integrato di Semeiotica oftalmologica I:
Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

D2. Corso integrato di Neurooftalmologia:
Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia;

D3. Corso integrato di Fisiopatologia generale e specialistica correlata:
Settori: F04A Patologia generale, F07A Medicina interna, F19A Pediatria generale e specialistica, F14X Malattie dell'apparato visivo;

D4. Corso integrato di Motilità oculare e Strabismi:
Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

D5. Corso integrato di Rieducazione handicap funzione visiva I:
Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

D6. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1.000 ore nell'intero anno).

3º Anno - 1º semestre

Area E - Metodi e Tecniche relativi ai presidi di trattamento riabilitativo ortottico e della Rieducazione della visione (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i metodi, le tecniche e l'utilizzazione di presidi della riabilitazione ortottica nei disturbi della motilità oculare e della visione mono-binoculare in età evolutiva, adulta, geriatrica, nonché principi e tecniche della rieducazione degli handicap della funzione visiva; deve acquisire inoltre principi di farmacologia oculare, igiene e medicina legale.

E1. Corso integrato di Farmacologia oculare, Igiene e Medicina del lavoro:
Settori: E07X Farmacologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F22A Igiene generale e specialistica, F22C Medicina del lavoro;

E2. Corso integrato di Rieducazione handicap funzione visiva II:
Settore: F14X Malattie dell'apparato visivo;

Le strutture didattiche determineranno annualmente, nel manifesto degli studi, le materie, sia obbligatorie che a scelta dello studente, da inserire negli indirizzi attivati.

All'atto della pubblicazione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà potrà meglio definire, con l'aggiunta di opportune qualificazioni, i contenuti ed i livelli didattici dei corsi.

Art. 9. — Il regolamento didattico di ateneo o, in mancanza, lo statuto dovranno prevedere, nel triennio un totale di 30 unità didattiche. Di queste, 14, comuni a tutti gli studenti, dovranno essere distribuite rispettando i seguenti vincoli:

a) area matematica: due unità dovranno essere scelte tra le seguenti discipline appartenenti ai settori disciplinari: Istituzioni di matematiche (A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, A03X, A04A), Laboratorio di programmazione e calcolo (K05B), Metodi matematici statistici (A02A, A02B, A03X, A04A), Calcolo delle probabilità e Statistica matematica (A02B);

b) area fisica: due unità didattiche dovranno comprendere discipline appartenenti al settore della Fisica (B01B).

Le unità didattiche di questa area dovranno comprendere la frequenza attiva ad un laboratorio;

c) area chimica: tre unità didattiche dovranno comprendere discipline appartenenti ai settori di chimica generale ed inorganica (C03X) e chimica organica (C05X);

d) area biologica: ventitré unità didattiche di cui sette saranno destinate a discipline comuni a tutti gli studenti scelte all'interno dei settori: Botanica (E01A), Fisiologia vegetale (E01E), Zoologia (E02A), Anatomia comparata (E02B), Ecologia (E03A), Fisiologia generale (E04A), Biologia molecolare (E04B), Biochimica (E05A), Genetica (E11X), Microbiologia generale (E12X).

Le restanti 16 unità didattiche saranno destinate agli indirizzi, la cui apertura dovrà essere subordinata alle risorse didattiche disponibili.

Sei unità didattiche saranno destinate a non meno di tre discipline comuni a tutti gli studenti dello stesso indirizzo che saranno scelte nei settori scientifico-disciplinari in modo da perseguire la professionalità voluta e con il vincolo di appartenenza ad almeno tre settori distinti.

Sei unità didattiche saranno destinate a discipline di indirizzo a carattere spiccatamente pratico.

Le restanti quattro unità, a concorrenza delle ventitré totali, saranno destinate a discipline di indirizzo scelte dallo studente.

Art. 10. — Le unità didattiche del corso di diploma in biologia potranno essere mutuate, totalmente o in parte, da quelle del corso di laurea in scienze biologiche.

Art. 11. — Nel corso del terzo anno il diplomando deve svolgere uno stage di almeno due mesi, coerente con l'indirizzo prescelto sotto la guida tutoriale di un docente del corso di diploma, presso un laboratorio universitario, un ente, o un'azienda a ciò abilitati (tramite apposita convenzione), secondo le modalità indicate nel manifesto degli studi. Al termine di tale stage lo studente deve produrre una relazione che riferisca delle esperienze professionali conseguite.

Lo studente deve superare inoltre l'esame per il conferimento del diploma, che comprende un colloquio sulle conoscenze tecnico professionali, ed una discussione sulla relazione dello stage prodotta dallo studente, sostenuti dinanzi ad una commissione appositamente nominata e composta da sette docenti scelti tra quelli titolari degli insegnamenti del corso di diploma.

Art. 12. — Per l'ammissione all'esame di diploma lo studente deve aver superato le prove di valutazione relative agli insegnamenti previsti nell'ordinamento didattico per complessive trenta unità didattiche e non più di sedici esami.

Art. 13. — Il certificato di diploma in biologia viene conferito agli studenti che abbiano seguito i corsi prescritti ed abbiano superato i relativi esami, secondo quanto specificato nel regolamento didattico o nel manifesto degli studi, e l'esame di diploma.

L'indirizzo seguito dallo studente è riportato nel certificato di diploma, rilasciato dall'ateneo, ma ciò comporta limitazioni alla attività professionale o all'accesso post diploma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 settembre 1998

Il rettore: GULLOTTI

98A9143

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto con l'istituzione del diploma universitario in biologia formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (senato accademico seduta del 7 settembre 1998, consiglio di amministrazione seduta del 9 settembre 1998 formalizzate dal consiglio di facoltà nella seduta del 15 settembre 1998);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN BIOLOGIA
Sede Trapani

Art. 1. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Palermo è istituito il diploma universitario in biologia con sede in Trapani.

Il diploma universitario in biologia ha lo scopo di formare tecnici di livello universitario in grado di effettuare autonome valutazioni nell'applicazione delle conoscenze scientifiche acquisite nell'ambito delle scienze biologiche ed ecologiche. In questo ambito esso fornisce la formazione universitaria triennale prevista dalla direttiva n. 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988.

Art. 2. — La durata degli studi del corso è fissata in tre anni, il corso può essere articolato in indirizzi. Le iscrizioni al corso di diploma sono a numero limitato, previo esame di accesso.

Art. 3. — L'articolazione del corso di diploma, la programmazione dell'accesso, gli eventuali indirizzi attivati, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di diploma o di laurea, sono determinati dalla facoltà secondo le norme previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. È da considerare affine il corso di laurea in scienze biologiche.

Art. 4. — In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo, le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione al diploma sono esercitate dal consiglio di facoltà, che delibera su proposta del consiglio di corso di laurea in scienze biologiche.

Art. 5. — Il consiglio di facoltà, su proposta del C.C.L. in scienze biologiche, determinerà annualmente nel manifesto degli studi, in base alla disponibilità di risorse e di personale, gli indirizzi attivati ed il numero degli iscritti a ciascun indirizzo (le modalità dell'esame di accesso), le materie sia obbligatorie che a scelta dello studente, da inserire negli indirizzi attivati secondo le indicazioni previste nel successivo paragrafo 9.

Art. 6. — Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e, in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto devono attenersi, per quanto concerne il diploma in biologia alle direttive indicate nei commi che seguono.

Art. 7. — L'attività didattico-formativa comporta un totale di almeno 400 ore per anno. Gli insegnamenti comprendono una parte teorica ed una parte pratica, che consiste in esercitazioni di laboratorio, esercizi di misure, di elaborazione dati anche con l'impiego di strumenti informatici, a seconda della natura dei corsi.

Art. 8. — Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende 40 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni, con particolare accentuazione della parte pratica.

Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche, essendo consentita l'integrazione dei corsi per non più di tre unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 13 settimane di effettiva attività didattica.

Inoltre, nel corso del primo anno lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica della lingua inglese, sostenendo un colloquio. Tale colloquio comprende la lettura e la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184, supplemento n. 112 dell'8 agosto 1994, e previsti per il triennio di base e per il biennio del corso di laurea in scienze biologiche nonché tra altre discipline attivate nell'ateneo.

Art. 3 (65).

Regolamento di ateneo

La facoltà nel recepire, nello statuto di ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5 (67) nel pieno rispetto del vincolo imposto dalle norme della Comunità europea di cui al successivo art. 4 (66).

Art. 4 (66).

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di struttura didattica competente determinerà, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà (o il consiglio di struttura didattica competente):

a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità. Stabilisce le denominazioni delle discipline che costituiscono i corsi monodisciplinari od integrati desumendole dai settori scientifico-disciplinari indicati nell'art. 5 (67) e nel vincolo della normativa nazionale e della Comunità europea (*).

Stabilisce inoltre le specificazioni più opportune (1, 11, generale, avanzato, ecc.) che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

b) fissa la frazione temporale delle discipline aderenti ad una medesima annualità integrata;

c) indica le discipline di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

(*) I contenuti delle materie previste dalla direttiva 85/432/CEE, recepita nel decreto legislativo n. 258/1991, trovano riscontro nei settori scientifico-disciplinari indicati fra parentesi:

biologia vegetale e animale (E02A, E08X, E13X);

fisica (B01B);

chimica generale ed inorganica (C03X);

chimica organica (C05X);

chimica analitica (C01A);

chimica farmaceutica compresa l'analisi dei medicinali (C07X);

biochimica generale ed applicata (medica) (E05A, E05B);

anatomia e fisiologia, terminologia medica (E09A, E04A, F04A);

microbiologia (E12X, F05X);

farmacologia e farmacoterapia (E07X);

tecnologia farmaceutica (C08X);

tossicologia (E07X);

farmacognosia (E07X, E08X);

legislazione e, se del caso, deontologia (C08X).

Art. 5 (67)

Articolazione del corso di laurea
(settori scientifico-disciplinari, annualità, obiettivi didattico-formativi)

Area 1 - *Fisica-matematica* (due annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le basi di fisica indispensabili per l'apprendimento delle discipline del corso di laurea;

acquisire le competenze pratiche per l'uso dei mezzi di calcolo, la gestione del software e l'analisi dati.

Settori scientifico-disciplinari:

A02A - Analisi matematica;

A04A - Analisi numerica;

A02B - Probabilità e statistica matematiche;

B01B - Fisica;

K05A - Sistemi per l'elaborazione dell'informazione;

K05B - Informatica;

S01B - Statistica per la ricerca sperimentale.

Per i vincoli, imposti dalla direttiva CEE 85/432 viene attivato l'insegnamento di fisica (B01B).

Area 2 - *Chimica* (tre annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire i principi fondamentali della chimica generale ed inorganica nei suoi molteplici aspetti generali;

fornire i principi basilari della chimica organica compresi il chimismo dei gruppi funzionali, la stereochimica ed i principali sistemi carbociclici ed eterociclici;

fornire i principi basilari della chimica analitica indispensabili per affrontare le discipline del corso di laurea.

Settori scientifico-disciplinari:

C01A - Chimica analitica;

C03X - Chimica generale ed inorganica;

C05X - Chimica organica.

Sono obbligatorie almeno una annualità nel settore C03X, almeno una annualità nel settore C05X, almeno 0,5 annualità nel settore C01A.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di chimica generale ed inorganica (C03X), di chimica organica (C05X) e di chimica analitica (C01A).

Area 3 - *Biologica* (quattro annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le nozioni fondamentali della anatomia umana e della terminologia medica;

fornire i concetti della biologia attraverso lo studio morfologico e funzionale dei costituenti degli organismi viventi vegetali ed animali oltre alle principali nozioni di farmacognosia;

fornire le nozioni relative alle piante ad attività medicinale;

fornire le conoscenze di base della biochimica generale ed applicata per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 16 aprile 1998; senato accademico, seduta del 18 maggio 1998; consiglio di amministrazione, seduta del 9 settembre 1998);

Decreta:

Di modificare l'ordinamento didattico del corso di laurea in farmacia.

MODIFICA ALLO STATUTO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Modificazioni all'ordinamento didattico relativo al corso di laurea in farmacia

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1995, recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in farmacia» (*Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, pag. 29) si propone la seguente modifica allo statuto dell'Università degli studi di Palermo relativamente alla facoltà di farmacia, corso di laurea in farmacia.

Articolo unico

Gli articoli relativi alla facoltà di farmacia, corso di laurea in farmacia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione.

Art. 62.

La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

I titoli di ammissione ai corsi sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 1 (63).

Il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di assicurare la preparazione indispensabile per le molteplici funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore farmaceutico e che sono definite e regolamentate dalla normativa nazionale e comunitaria.

In particolare il corso di laurea in farmacia ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali necessarie per operare nelle farmacie, nonché per concorrere ad attività di informazione ed educazione sanitaria.

Art. 2 (64).

Durata ed articolazione del corso di laurea

La durata del corso di laurea in farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera.

Il quinto anno deve avere non più di due insegnamenti al fine di consentire allo studente di dedicarsi al lavoro di tesi e al tirocinio professionale.

Il consiglio di struttura didattica competente può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

L'impegno complessivo di almeno 1800 (milleottocento) ore di attività didattica assistita corrispondenti a 22 (ventidue) annualità.

I contenuti didattici formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 5 (67).

L'attività didattica-formativa è organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Di norma il corso di insegnamento ha la durata di 70 (settanta) ore comprensive di tutte le attività didattiche. Il corso di insegnamento con esercitazioni individuali di laboratorio ha di norma la durata di 120 (centoventi) ore complessive.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più docenti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Parte dell'attività pratica potrà essere svolta presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del titolare del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Per l'accertamento di profitto il consiglio di struttura didattica competente può accorpare due discipline della stessa area in un unico esame, in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 20 e 22.

Lo studente dovrà superare inoltre l'esame di laurea che consisterà nella discussione della tesi teorica o sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in farmacia.

Entro i primi tre anni del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite del consiglio di corso di laurea.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 425ª seduta pubblica per giovedì 22 ottobre 1998, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Comunicazioni del Governo.

98A9203

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 468ª seduta pubblica per giovedì 22 ottobre 1998, alle ore 13, con il seguente

Ordine del giorno:

Consegna del testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei Ministri.

98A9237

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, firmato nella città militare di Re Kalid il 17 febbraio 1993.

Il giorno 6 ottobre 1998 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, firmato nella città militare di Re Kalid il 17 febbraio 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 48 del 2 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998.

Conformemente all'art. 7, tale accordo è entrato in vigore in data 6 ottobre 1998.

98A9144

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emorril»

Estratto decreto MCpR n. 403 del 14 settembre 1998

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Emorril», nelle forme e confezioni: 10 supposte, crema 40 g, rilasciata alla società Poli industria chimica S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1, codice fiscale n. 00746490150, è apportata la seguente modifica:

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

un supposta contiene:

principi attivi: idrocortisone acetato mg 5, lidocaina cloridrato mg 50;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 g di crema contengono:

principi attivi: idrocortisone acetato g 1, lidocaina cloridrato g 1,5;

eccipienti: lanolina anidra, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, polisorbato 61, vaselina bianca, glicole propilenico, carbomer, acido citrico, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10, della legge n. 537/1993:

10 supposte, A.I.C. n. 023227059 (in base 10), 0Q4UPM (in base 32), classe «C»;

crema 40 g A.I.C. n. 023227061 (in base 10), 0Q4UPP (in base 32), classe «C».

Indicazioni terapeutiche: emorroidi interne ed esterne, complicanze delle emorroidi (eczemi, eritemi, ragadi, prurito, bruciore); trattamento pre o post-operatorio in chirurgia anorettale.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9112

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Curaven»

Estratto decreto n. 440 del 30 settembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a., con sede in via Morolense, 87, 03013 Ferentino (Frosinone), codice fiscale 00408870582.

Specialità: CURAVEN:

30 capsule 300 mg, A.I.C. n. 027855016,

è ora trasferita alla società: Boehringer Ingelheim International GMBH, D-55216 Ingelheim am Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in via Pellicceria, 10, 50100 Firenze, codice fiscale 00421210485.

Produzione, controllo e confezionamento:

La produzione continuerà ad essere affidata alla società Klinge Pharma GMBH - Munchen (Germania) e alla Klinge Pharma and company - Killorglin (Irlanda) per quanto riguarda la miscelazione componenti, pelletizzazione e rivestimento dei pellets, come già autorizzato, mentre il confezionamento del prodotto finito ed il controllo del prodotto in «bulk» sarà effettuato presso Pharmaton SA, con sede in via Mulini, 6934, Bioggio (Svizzera), e il rilascio ed il controllo dei lotti del prodotto finito presso la società Boehringer Ingelheim Pharma KG, con sede in D-55216 Ingelheim Am Rheim (Germania).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9113

Settori scientifico-disciplinari:

E02A - Zoologia;

E05A - Biochimica;

E07X - Farmacologia;

E08X - Biologia farmaceutica;

E09A - Anatomia umana;

E13X - Biologia applicata.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di biologia vegetale (E08X), di biologia animale (E02A) o (E13X) di anatomia umana (E09A), di biochimica (E05A), di biochimica applicata (E05A), di farmacognosia (E07X).

Area 4 - *Fisiopatologica* (tre annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire le basi di fisiologia generale e della terminologia medica;

fornire le cognizioni generali sulla eziopatogenesi e sulla denominazione delle malattie umane e sulla terminologia medica;

fornire sufficienti cognizioni di microbiologia ed igiene.

Settori scientifico-disciplinari:

E04A - Fisiologia generale;

E12X - Microbiologia generale;

F04A - Patologia generale;

F22A - Igiene generale ed applicata;

F05X - Microbiologia e microbiologia clinica.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di fisiologia generale (E04A), di microbiologia (F05X) e di patologia generale (F04A).

Area 5 - *Farmaceutica-tecnologica* (cinque annualità).

Obiettivi della attività didattica sono:

fornire una adeguata conoscenza della chimica farmaceutica riguardante la sintesi, le proprietà, i meccanismi di azione, l'utilizzazione delle principali classi di farmaci e le conoscenze fondamentali sui rapporti struttura-attività;

fornire la conoscenza delle metodologie per il riconoscimento ed il dosaggio dei farmaci secondo i metodi ufficiali previsti dalle farmacopee;

fornire le basi per la manipolazione delle materie prime farmaceutiche, la loro utilizzazione nelle formulazioni di preparati terapeutici, le metodologie della tecnica farmaceutica, nonché le norme legislative e deontologiche inerenti all'esercizio della attività professionale.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X - Chimica farmaceutica;

C08X - Farmaceutico tecnologico-applicativo.

Sono obbligatorie quattro annualità nel settore C07X di cui due con esercitazioni individuali di laboratorio e una annualità nel settore C08X con esercitazioni individuali di laboratorio.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di chimica farmaceutica e tossicologica (C07X), di analisi dei medicinali (C07X) e di tecnologia socio-economica e legislazione farmaceutica (C08X).

Area 6 - *Farmacologia* (due annualità).

Obiettivo della attività didattica sono: fornire i concetti fondamentali della farmacologia e farmacoterapia e della tossicologia per lo studio dei farmaci negli aspetti relativi alla somministrazione, all'azione, al metabolismo, alla tossicità.

Settore scientifico-disciplinare:

E07X - Farmacologia.

Per i vincoli imposti dalla direttiva CEE 85/432 vengono attivati gli insegnamenti di farmacologia e farmacoterapia (E07X) e di tossicologia (E07X).

Area delle competenze specifiche di sede
(tre annualità)

La sede deve inoltre attivare tre annualità, eventualmente divisibili in moduli, presenti nei settori scientifico-disciplinari C07X, C08X, E07X ai quali vengono aggiunti i settori scientifico-disciplinari C09X, E05B ed E06B in funzione delle competenze specifiche della sede.

Settori scientifico-disciplinari:

C07X - Chimica farmaceutica;

C08X - Farmaceutico tecnologico;

E07X - Farmacologia;

C09X - Chimica bromatologica;

E06B - Alimentazione e nutrizione umana;

E05B - Biochimica clinica.

L'attivazione delle singole discipline verrà deliberata attingendo ai settori scientifico-disciplinari sopraindicati.

Norme transitorie

Quando la facoltà si sarà adeguata all'ordinamento di cui alla tabella XXVII gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

La facoltà inoltre è tenuta a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro i cinque anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 28 settembre 1998

Il rettore: GULLOTTI

98A9056

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Eutrom"». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 14 ottobre 1998).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 57, seconda colonna, nella parte riguardante gli eccipienti, dove è scritto: «eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico eliminato, sodio idrossido eliminato, acqua p.p.i. *del 16 settembre 1998*», leggasi: «eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico eliminato, sodio idrossido eliminato, acqua p.p.i.».

98A9154

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Kytril"». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 14 ottobre 1998).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 57, seconda colonna, nella parte riguardante gli eccipienti, dove è scritto: «eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico eliminato, *socio* idrossido eliminato, acqua p.p.i.», leggasi: «eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico eliminato, *sodio* idrossido eliminato, acqua p.p.i.».

98A9155

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500